



Comune di Montanaro

Regolamento Comunale per la Tutela
dall'Inquinamento Acustico

“Regolamento e Norme
Tecniche di Attuazione”

Marzo 2009

Approvato con delibera di C.S. n. 22/31 del 08.04.2009

Divenuto esecutivo il 27.04.2009

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 27.04.2009 al 12.05.2009



Sommario

SOMMARIO	2
1 FINALITÀ GENERALI	4
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.2 DEFINIZIONI	5
2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	7
2.1 AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI OCCASIONALI	7
2.2 LIMITI ACUSTICI	7
2.2.1 Tabella 1 – Valori limite assoluti di Emissione	8
2.2.2 Tabella 2 – Valori limite assoluti di Immissione	8
2.2.3 Tabella 3 – Valori limite assoluti di Qualità	8
2.2.4 Valori di attenzione	8
2.2.5 Criterio differenziale	8
2.3 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	9
2.4 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	9
2.4.1 Strumenti Urbanistici Esecutivi	9
2.5 INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE	10
2.6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE	10
2.6.1 Documentazione Previsionale di Impatto Acustico	11
2.6.2 Documentazione di Impatto Acustico	13
2.6.3 Documentazione Previsionale di Clima Acustico	13
2.6.4 Documentazione di Clima Acustico	15
2.7 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	16
2.8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
2.9 PERMESSI	17
2.10 MODIFICHE AD EDIFICI ESISTENTI	19
2.10.1 Note	19
2.11 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO	20
2.12 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	20
2.12.1 Concessioni precedenti	20
2.13 CASI PARTICOLARI	21
2.14 AMPLIAMENTI	21
2.15 RICHIESTA AGIBILITÀ PER PRATICHE ANTECEDENTI IL REGOLAMENTO	21
2.15.1 Permesso a costruire rilasciato prima del 6 Febbraio 1998	21
2.15.2 Permesso a costruire rilasciato tra 6 Febbraio 1998 e 29 Aprile 2004	21
2.15.3 Permesso a costruire rilasciato dopo l'adozione della zonizzazione acustica e prima dell'approvazione del Regolamento Acustico	22
2.15.4 Permesso a costruire rilasciato dopo approvazione Regolamento Acustico	22
2.16 ULTERIORI CASI PARTICOLARI	22
3 REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	23
4 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	24
4.1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	24
4.1.1 Deroga	24
4.1.1.1 Emergenze	25
4.1.1.2 Orari	25
4.1.1.3 Limiti massimi raggiungibili in deroga	25
4.1.2 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga – procedura semplificata	26
4.1.3 Concessioni in deroga per cantieri – Procedura Ordinaria	27
4.1.3.1 Requisiti minimi formali	29
4.1.4 Concessioni in deroga per cantieri – Procedura Straordinaria	30
4.2 MONITORAGGIO RUMOROSITÀ (IN DEROGA) CANTIERI	32
4.3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	33
4.3.1 Localizzazione degli impianti	33
4.3.2 Deroghe	33
4.3.2.1 Manifestazioni esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga	34
4.3.2.2 Circo e Luna Park	34
4.3.3 Limiti	34



4.3.3.1 Riepilogo Limiti	35
4.3.4 Orari	36
4.3.4.1 Manifestazioni sportive	36
4.3.4.2 Eventi Musicali	36
4.3.5 Deroga automatica	36
4.3.6 Concessioni in deroga – Procedura Ordinaria	37
4.3.7 Manifestazioni Carnevalesche	38
4.3.8 Note in merito ai limiti in deroga	38
4.4 NOTE IN MERITO AGLI EVENTI CON RIPRODUZIONE DI MUSICA	39
5 ADEMPIMENTI DEL COMUNE	40
5.1 MODALITÀ PER MAPPATURA ACUSTICA	40
5.2 RILEVAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI PIANI VIABILI E FERRATI	41
5.3 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE	41
5.4 REALIZZAZIONE DI UN MODELLO SIA PLANIMETRICO CHE TRIDIMENSIONALE	41
5.5 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE	41
5.6 STRUMENTAZIONE	41
6 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	42
7 DISCOTECHES - SALE DA BALLO - SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE FISSE DESTINATE ALLO SPETTACOLO	43
8 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	44
8.1 CONDIZIONATORI	44
8.1.1 Nuova posa	44
8.1.2 Macchine già in opera	44
9 STRADE ED INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI	45
9.1 STRADE	45
9.2 FERROVIA	45
10 REQUISITI MINIMI DELLA DOCUMENTAZIONE	46
10.1 RILEVAZIONI AI SENSI DEL D. 16 MARZO 1998	46
10.1.1 Dati del Tecnico Competente in Acustica Ambientale	46
10.1.2 Strumentazione	46
10.1.3 Tempo di osservazione e di riferimento	46
10.1.4 Tempo di misura	47
10.1.5 Condizioni atmosferiche	47
10.1.6 Oggetto dell'intervento	47
10.1.7 Compendio dei dati	48
10.1.8 Considerazioni sui dati raccolti	48
10.1.9 Pianta	48
10.1.10 Mappatura acustica	48
10.2 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	48
10.2.1 Tempi di misura	49
10.2.2 Metodo di misura	49
10.2.3 Punti di misura	49
10.2.4 Pianta delle partizioni verificate	50
10.2.5 Compendio dati	50
10.3 D.P.C.M. 16 APRILE 1999 N°215	50
10.4 RESTITUZIONE DEI DATI	50
11 CONTROLLI E SANZIONI	51
11.1 ORDINANZE	51
11.2 MISURAZIONI E CONTROLLI	51
11.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI	51
12 NORME TRANSITORIE E FINALI	51
12.1 ABROGAZIONE DI NORME	51
12.2 ENTRATA IN VIGORE	51
12.3 PUBBLICA UTILITÀ	51



1 Finalità Generali

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 s.m. e i., della legge regionale 52 ottobre 2000 e s.m. e i. e D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142 e s.m. e i., nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepitii di animali, volume radio-Tv, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvedono il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale e gli art. 844, 1170, 1172 e 2043 del Codice Civile.

Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali od artigianali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno e/o in unità immobiliare differente, per le quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e/o DPCM 16/04/1999 n° 215 (il presente comma si riferisce all'esposizione dei dipendenti e/o degli avventori all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali e non alle attività industriali od artigianali stesse).

I titolari di attività che non emettono alcun rumore all'esterno e/o che non inducono nessun innalzamento di rumorosità all'esterno, dovranno produrre appropriata documentazione acustica effettuata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale in cui si riportino (oltre alle misurazioni fonometriche redatte in conformità a quanto di seguito riportato) che l'attività stessa non emette alcun rumore all'esterno.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà provvedere alla redazione di apposita banca dati in cui verranno registrate le suddette attività.

Per contro, gli schiamazzi e le rumorosità anche di radio, Tv od altro, indotti da una attività, sono completamente a carico dell'attività e sarà compito del titolare dell'attività provvedere a tutto quanto necessario affinché esse rispettino i limiti dall'attuale normativa: di fatto "Tutte le rumorosità indotte direttamente o indirettamente da un'attività, sono completamente a carico dell'attività stessa".

Le definizioni tecniche per l'attuazione delle norme di cui al presente regolamento riproducono quelle stabilite dal D.P.C.M. 1 Marzo 1991, legge 26 ottobre 1995 n. 447 s.m. e i., della legge regionale 52 ottobre 2000 e s.m. e i., tutti i decreti attuativi ad esse collegati, e sempre ad esse viene fatto riferimento per l'interpretazione dei provvedimenti emessi dal Comune, nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

E' parte integrante del presente regolamento la classificazione Acustica del territorio.

Nel caso in cui la Zonizzazione Acustica sopra richiamata dovesse subire modificazioni, queste si intendono tacitamente riportate e recepite nel presente regolamento a decorrere dalla data di esecuzione della variazione stessa.

Il presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, comunque sovraordinate, si intende automaticamente modificato o aggiornato a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge.



Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio, operanti all'interno della fascia oraria diurna (dalle ore 6,00 alle ore 22,00), o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i limiti di zona previsti nella zonizzazione acustica del Comune di Montanaro, sia del rumore emesso, del valore immesso e sia del criterio di immissione differenziale, di cui all'articolo 2.2 di questo regolamento.

Sono escluse dal rispetto del Criterio di immissione differenziale tutte quelle attività la cui rumorosità immessa all'interno di un ricettore sia inferiore alla soglia minima di applicabilità (vedere articolo 2.2 di questo regolamento), oppure tutte quelle attività insediate in area esclusivamente industriale (zona VI) le cui rumorosità insistono esclusivamente su ricettori insediati anch'essi in zona acustica di tipo VI "esclusivamente industriale".

Sono altresì escluse dal rispetto del Criterio di immissione differenziale tutte quelle attività rientranti nel campo di applicazione del D. 11 Dicembre 1996 - art.3 comma 1.

Il presente regolamento, salvo differenti disposizioni a seguito di nuove normative Nazionali, Regionali, Provinciali, comunque sovraordinate, ovvero salvo differenti sentenze della Giurisprudenza, non abroga né sostituisce quanto prescritto dall'art. 844 del Codice Civile.

1.2 DEFINIZIONI

Si definiscono:

- **Permessi a Costruire:** i Permessi a Costruire, le DIA, le SuperDIA, le Concessioni Edilizie, ed ogni altra forma di permesso ad esse equiparabili e/o riconducibili.
- **Agibilità:** i documenti di Abitabilità, di Agibilità ed ogni altra forma di conformità ad esse equiparabili e/o riconducibili.
- **Dichiarazione di inizio Attività:** le dichiarazioni di Inizio Attività ed ogni altra forma di dichiarazione e/o permesso ad esse equiparabili e/o riconducibili.

Eventuali nuove forme e/o nomenclature riferite a dichiarazioni, permessi e quant'altro, direttamente riconducibili a queste norme, si intendono tacitamente inserite all'interno del presente Regolamento.

Si definiscono ancora:

- **Attività rumorosa:** attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo e/o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in brevi periodi di tempo, sprovvista di strutture fisse, e/o legata ad ubicazioni variabili;
- **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma precedente;
- **Valori limite assoluti di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **Valori limite di accettabilità/immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:



- ✓ valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- ✓ valori limite differenziali o limiti differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- **Classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- **Impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- **Clima acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- **Requisiti acustici passivi degli edifici:** i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- **Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.
- **Ambiente abitativo:** di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- **Ricettore:** qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e L.R.52/2000.



2 Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Il Comune di Montanaro ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ai sensi dell'art 5, comma 3, della Legge Regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

2.1 AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

Ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera c) della L.R. 52/2000 il Piano di Classificazione Acustica ha individuato le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione comunale ed eventuale deroga, secondo quanto disposto da questo regolamento.

Sarà, comunque, facoltà dell'amministrazione comunale, ovvero dell'ufficio preposto, autorizzare manifestazioni anche in aree differenti da quelle sopra citate, dopo aver valutato le problematiche acustiche derivanti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2.2 LIMITI ACUSTICI

In applicazione al D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge Quadro 447/95:


- a) **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, in spazi utilizzati da persone e comunità; In caso di sorgenti complesse o "sistemi" di sorgenti, è ammessa la misurazione sul confine (interno) di proprietà.
- b) **Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono poi distinti in:


- Valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, rilevati ad un metro dalla facciata del ricettore.
- Valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, in ambienti interni, sia a finestre aperte che chiuse;
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.




2.2.1 Tabella 1 – Valori limite assoluti di Emissione



2.2.2 Tabella 2 – Valori limite assoluti di Immissione



2.2.3 Tabella 3 – Valori limite assoluti di Qualità



2.2.4 Valori di attenzione

I valori di attenzione sono specificati all'art.6, comma 1 del *D.P.C.M. 14/11/1997*.

2.2.5 Criterio differenziale

Ai sensi dell'art. 4 del *D.P.C.M. 14/11/1997*, si applica il criterio differenziale nei seguenti casi:

- a) Qualora il ricettore sia insediato in classe acustica differente dalla classe VI - Zona esclusivamente industriale.
- b) Se, a finestre aperte, si supera il limite di 50 dB_(L_{aeq}) nel periodo di riferimento diurno, e/o 40 dB_(L_{aeq}) nel periodo di riferimento notturno.
- c) Se, a finestre chiuse, si supera il limite di 35 dB_(L_{aeq}) nel periodo di riferimento diurno, e/o 25 dB_(L_{aeq}) nel periodo di riferimento notturno.

È sufficiente una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere b) e c) per applicare lo specifico criterio di immissione differenziale.

Si ricorda che i valori massimi ammissibili dal criterio di immissione differenziale sono:



È sufficiente superare uno qualsiasi dei valori imposti dal criterio di immissione differenziale per rendere non conforme una sorgente o un'attività. Considerato che il criterio di immissione differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente disturbante, il Comune, in aree caratterizzate dalla compresenza di più sorgenti rumorose causa di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.



2.3 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore devono essere conformi a quanto indicato nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", ed a quanto prescritto nel presente regolamento.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera devono essere conformi a quanto previsto nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Le presenti norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Nuove Leggi sovraordinate, in contrasto in toto od in parte, con il presente regolamento, si intenderanno tacitamente adottate dal momento dell'entrata in vigore delle stesse, e modificheranno tacitamente il presente regolamento limitatamente alla parte in contrasto.

2.4 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Strumenti Urbanistici Esecutivi o attraverso permesso a costruire o denuncia di inizio attività, concorre al rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ed abitativo definiti con il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Montanaro.

2.4.1 Strumenti Urbanistici Esecutivi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Strumenti Urbanistici Esecutivi:

- ❖ i piani particolareggiati;
- ❖ i piani per l'edilizia economica e popolare;
- ❖ i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;

Sotto il profilo acustico gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono garantire:

- o Entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 2.2 del presente regolamento, relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- o Nelle aree limitrofe, il rispetto dei valori limite di immissione di cui all'articolo 2.2 del presente regolamento.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere progettati in modo da garantire una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 52/2000.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive ecc...ecc...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" e/o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", nei tempi, nelle modalità e con la metodologia previste dal presente regolamento.

Tale documentazione dovrà attestare la conformità alle prescrizioni acustiche, considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e/o sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria, nonché essere citati in convenzione.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti S.U.E. dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità



derivante da strade già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto, ai sensi del D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142. In particolare nella progettazione dei suddetti S.U.E. dovrà essere posta particolare cura:

- ✓ allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
- ✓ alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture a protezione acustica delle aree fruibili e degli edifici;
- ✓ alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo.

L'approvazione di S.U.E prevede la contestuale verifica e l'eventuale revisione del Piano di Classificazione Acustica.

L'assenza della "Documentazione di clima Acustico" e/o della "Documentazione previsionale di Clima Acustico" è causa di non approvazione da parte dell'ente competente.

2.5 INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE

I Permessi a costruire che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, la ristrutturazione e/o un aumento del volume fabbricativo e/o il cambio di destinazione d'uso, devono essere corredate da Documentazione previsionale di Clima Acustico o da Verifica di Clima Acustico nei casi specificati agli articoli 2.6.3 e 2.6.4.

Nel caso di edifici ad uso differente da quello esclusivamente industriale, dovrà essere predisposta anche la relazione in merito ai Requisiti Acustici Passivi degli Edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997.

Nel caso di permessi a costruire che contemplino la realizzazione, ovvero la modifica, di edifici adibiti ad uso produttivo, commerciale o artigianale, le domande devono essere corredate da Documentazione previsionale di Impatto Acustico o da Verifica di Impatto Acustico nei casi specificati agli articoli 2.6.1 e 2.6.2.

2.6 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Tutte le documentazioni di carattere acustico previste dalle presenti norme dovranno essere elaborate da Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

La documentazione tecnico-acustica da allegare alle procedure amministrative è finalizzata a dimostrare il rispetto delle normativa contenute nel presente regolamento.

Limitatamente alla "Previsione dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici", la documentazione di previsione potrà essere:

- Redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
- In alternativa, Dichiarazione del Professionista Progettista (Geometra, Ingegnere e/o Architetto), in cui si dichiarino almeno:
 - ✓ Le generalità del Professionista.
 - ✓ Che il progetto tiene conto del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici.
 - ✓ Che tutte le partizioni dell'edificio oggetto di permesso a costruire sono state calcolate e verificate per il Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici.
 - ✓ Che con la progettazione si sono fornite alle maestranze e/o alle figure professionali operanti nel futuro cantiere tutte le indicazioni necessarie al raggiungimento del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici.
 - ✓ Che si assume la responsabilità progettuale del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici.



2.6.1 Documentazione Previsionale di Impatto Acustico

Ai sensi dell'art. 10 della *L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, la *Documentazione Previsionale di Impatto Acustico* deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio del permesso a costruire, delle licenze, delle autorizzazioni o dei provvedimenti comunque denominati, relativamente a:

- ✓ realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale (ex *Legge n. 349/1988* e s.m.i.) e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, provinciale o comunale (ex *L.R. n. 40/1998*);
- ✓ realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricomprese al punto 1, di seguito elencate:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al *D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142* e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure ove si svolgano attività rumorose;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- ✓ nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sia di beni, sia di servizi, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La "**Previsione di Impatto Acustico**" dovrà essere presentata prima del rilascio dell'inizio lavori.

La stessa dovrà essere redatta nei tempi, nelle modalità e con la metodologia previste dal presente regolamento.

L'assenza della *Documentazione Previsionale di Impatto Acustico* è causa di diniego della concessione edilizia o delle autorizzazioni per carenza di documentazione essenziale.

Qualora, in fase di previsione, i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, la previsione di impatto acustico dovrà essere corredata da un progetto di mitigazione acustica, in cui vengano riportati almeno:

- Elenco dettagliato degli interventi di mitigazione acustica.
- Metodologie di calcolo degli abbattimenti.
- Previsione del risultato post operam.
- Tempistiche di esecuzione.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, nel caso la nuova destinazione d'uso rientri nei campi di applicabilità, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale e verrà richiesta la previsione di impatto acustico nei casi di cui al comma 1 del presente articolo.

La *Documentazione Previsionale di Impatto Acustico* deve:

- Fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato all'art. 2.6.1,
- permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modificazioni introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi,
- verificare la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La *Documentazione Previsionale di Impatto Acustico*, sottoscritta dal tecnico Competente in *Acustica Ambientale* e dal Proponente, in conformità a quanto previsto dalla "*Delibera della Giunta Regionale_(Piemonte) n°9-11616 del 02 Febbraio 2004*", dovrà contenere almeno:

- a) descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;



- b) descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari; oltre a tutto quanto previsto al comma 2 della *DGR_(Piemonte) n°9-11616 del 02 Febbraio 2004*, tra cui almeno la descrizione della tipologia dell'opera in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita e la descrizione degli orari di attività e di funzionamento degli impianti produttivi e sussidiari;
- c) descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera e loro ubicazione, suddivise in sorgenti interne ed esterne, con l'indicazione dei dati di targa acustici. Questi ultimi sono relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore, impianti, macchinari o attività, nelle diverse situazioni di operatività e di contesto. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza sonora, dovranno essere riportati i livelli di emissione in termini di pressione sonora. Dovrà essere indicata inoltre, la presenza di eventuali componenti tonali nello spettro di emissione sonora e, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente;
- d) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, orizzontamenti, tipi di murature, serramenti, vetrate, ecc.);
- e) planimetria generale dell'area di studio orientata ed aggiornata. Nella planimetria deve essere identificata l'esatta ubicazione dell'opera, il suo perimetro e le sorgenti sonore principali presenti, con l'indicazione delle relative quote altimetriche. Deve inoltre essere fornita una descrizione delle zone confinanti l'opera, con l'identificazione degli edifici ad uso commerciale, dei ricettori sensibili (edifici ad uso residenziale, ospedali, scuole, ecc.) e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente esposti al rumore proveniente dall'opera, con l'indicazione delle distanze intercorrenti dall'opera stessa e le rispettive quote altimetriche;
- f) indicazione della classificazione acustica dell'area di studio;
- g) individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore esistenti ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in considerazione delle previsioni del vigente P.R.G.C.;
- h) calcolo previsionale dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti; dovrà inoltre, essere effettuata una stima dei livelli differenziali di immissione sonora;
- i) calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuti all'aumento del traffico veicolare sulle strutture viarie esistenti, indotti dalla nuova opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante. Dovrà essere valutata, inoltre, l'eventuale rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli, nonché alle attività di carico/scarico merci;
- j) descrizione dei provvedimenti tecnici che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni rumorose per via aerea e solida al fine di ricondurre i livelli sonori entro i limiti fissati dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi;
- k) esplicitazione dei limiti, obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
- l) descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora le previsioni rivelassero che i limiti fissati dalla normativa sull'inquinamento acustico non fossero rispettati;
- m) programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente, allorché la realizzazione, modifica o potenziamento dell'opera sarà compiuta. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica dovrà pervenire entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui all'art.8, comma 4, della *Legge 447/95* dal soggetto competente al rilascio del provvedimento stesso;
- n) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

Si precisa che la presenza anche solo di una macchina e/o attrezzatura potenzialmente rumorosa (tra cui, a mero titolo esplicativo e non esaustivo, quanto riportato nell'allegato 1 della *DGR_(Piemonte) n°9-11616 del 02 Febbraio*



2004), rende obbligatoria la redazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

2.6.2 Documentazione di Impatto Acustico

A lavori ultimati, ed entro trenta giorni dall'apertura di tutto quanto elencato al comma 1 dell'art. 2.6.1, vi è l'obbligo di presentare una valutazione di Impatto acustico in cui si verifica tutto quanto previsto durante la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, nonché si verifica la rispondenza delle rumorosità prodotte dalle opere di cui sopra nei confronti dei limiti di emissione, immissione e del criterio di immissione differenziale.

Per quanto concerne le infrastrutture dei trasporti, oltre alla verifica di rispondenza ai suddetti limiti al di fuori della fascia di pertinenza acustica, si dovrà altresì verificare la rispondenza delle singole infrastrutture nei confronti dei limiti fissati dagli appositi decreti (D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 e successive modificazioni per quanto concerne le strade, e D.P.C.M 18 Novembre 1998 n°459 per quanto concerne le ferrovie).

La Valutazione di Impatto acustico dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di inizio attività e/o apertura dell'infrastruttura. Qualora, in fase di verifica, i limiti fissati in base alla destinazione d'uso dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti, ivi compresa la sospensione dell'attività fino a bonifica acustica effettuata: sarà comunque a carico del richiedente predisporre tutte quelle opere al fine di contenere le rumorosità entro i limiti previsti dalla normativa.

La *Documentazione di Impatto Acustico* deve fornire gli elementi necessari per verificare nel modo più accurato possibile, che gli effetti acustici derivati dalla realizzazione e dall'esercizio di quanto indicato al comma 1 dell'art. 2.6.1 siano compatibili con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con le esigenze della popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

La *Documentazione di Impatto Acustico* dovrà contenere almeno:

- a) Tutto quanto previsto nell'articolo 2.6.1 di questo Regolamento, dalla lettera a) alla lettera f);
- b) determinazione della rumorosità residua;
- c) determinazione dei livelli sonori indotti dall'opera nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, con particolare riferimento ai livelli sonori di emissione e di immissione assoluti. Dovrà, inoltre, essere effettuata una verifica dei livelli differenziali di immissione sonora qualora applicabili;
- d) Verifica dei limiti obiettivo da conseguire per ciascun ricettore individuato (valori assoluti di immissione, valori limite di emissione, e valori limite differenziali di immissione);
- e) indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della Legge 447/1995, art.2, commi 6 e 7.

La *Documentazione di Impatto Acustico* deve riportare le verifiche strumentali di conformità a quanto previsto nel presente Regolamento.

Si precisa che la presenza anche solo di una macchina e/o attrezzatura potenzialmente rumorosa (tra cui, a mero titolo esplicativo e non esaustivo, quanto riportato nell'allegato 1 della DGR_(Piemonte) n°9-11616 del 02 Febbraio 2004), rende obbligatoria la redazione della Valutazione di Impatto Acustico.

2.6.3 Documentazione Previsionale di Clima Acustico

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 52/2000 è fatto obbligo di produrre una *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- ✓ Scuole e asili nido;
- ✓ Ospedali;
- ✓ Case di cura e di riposo;
- ✓ Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- ✓ Nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 2.6.1.



La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di:

- Ampliamento anche parziale di strutture esistenti.
- Variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti a favore degli usi scolastici, ospedalieri, per case di cura e riposo, e di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

La "*Documentazione Previsionale di Clima Acustico*" dovrà essere presentata prima del rilascio dell'inizio lavori.

La stessa dovrà essere redatta nei tempi, nelle modalità e con la metodologia previste dal presente regolamento.

L'assenza della *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* è causa di diniego del permesso a costruire e/o sospensione dell'attività o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, poiché determina carenza di documentazione essenziale.

La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* deve:

- contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di valutare il clima acustico dell'area.
- verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità.
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i limiti suddetti.

La *Documentazione Previsionale di Clima Acustico*, deve contenere tutto quanto previsto nel presente regolamento, e quanto previsto dalla D.G.R. n°46-14762 del 14 Febbraio 2005, tra cui, a mero titolo esemplificativo, almeno:

- a) Descrizione della tipologia di insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito.
- b) Planimetria e prospetti dell'insediamento.
- c) Identificazione e metodologia di definizione dell'area di ricognizione, con indicazione delle principali sorgenti sonore presenti e loro ubicazione.
- d) L'indicazione della classificazione acustica dell'area oggetto dell'intervento e delle aree limitrofe;
- e) Rilevazione dello stato di fatto, ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione. I livelli sonori dovranno essere almeno i livelli assoluti di immissione sia diurni che notturni.
- f) La descrizione dell'opera in progetto, dell'ubicazione e del contesto in cui viene inserita, con la localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici);
- g) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- h) Valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto: tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona (emissione ed immissione).
- i) I valori previsionali da calcolare dovranno essere i valori assoluti di emissione ed immissione, nonché il criterio di immissione differenziale;
- j) Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla *Classificazione Acustica*, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
- k) Descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi *D.P.C.M. 5/12/97*;



- 1) Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della *Legge 447/1995*, art.2, commi 6 e 7.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la *Documentazione Previsionale di Clima Acustico* dovrà essere integrata da:

- 1) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- 2) eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- 3) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- 4) eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste: la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- 5) verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- 6) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

2.6.4 Documentazione di Clima Acustico

Ai sensi dell'art. 11 della *L.R. n. 52/2000* è fatto obbligo di produrre una *Documentazione di Clima Acustico (Verifica)* delle aree interessate **dopo** la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- ✓ Scuole e asili nido;
- ✓ Ospedali;
- ✓ Case di cura e di riposo;
- ✓ Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- ✓ Nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate al punto 2.6.1.

La *Documentazione di verifica del Clima Acustico* deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di:

- variazione della destinazione d'uso di edifici esistenti a favore degli usi scolastici, ospedalieri, per case di cura e riposo, e di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

La documentazione di verifica del Clima Acustico deve essere presentata unitamente alla richiesta di agibilità dello stabile.

L'assenza della *Documentazione di Clima Acustico* è causa di sospensione dell'agibilità o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, e/o impossibilità di rilascio dell'agibilità poiché determina carenza di documentazione essenziale.

La *Documentazione di Clima Acustico* deve contenere tutti gli elementi che permettano di valutare il nuovo clima acustico dell'area venutosi a creare a seguito della realizzazione di una o più opere di cui all'art. 2.6.3 e 2.6.4, nonché di verificare il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità.

La *Documentazione di Clima Acustico* deve contenere tutto quanto previsto all'art. 2.6.3 di questo regolamento, fatti salvi i capoversi riferiti alla "previsione", che devono essere eseguiti in condizioni di "Collaudo".

La *Documentazione di Clima Acustico* deve riportare le verifiche di conformità a quanto previsto nel Regolamento di Previsione di Clima Acustico.



2.7 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile, superi uno o più limiti definiti dalle normative vigenti, e/o non rispetti i modi ed i tempi previsti dalle autorizzazioni e/o ordinanze emesse dall'Amministrazione Comunale, sarà punito ai sensi di legge (art.10 L. 447/95 e successive modifiche e/o integrazioni).

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, la Città ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.
In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.
3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.
4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00.
6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, dell'articolo 7, dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dell'articolo 9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 6 e dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 16 della Legge. n. 3/2003.
8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.



2.8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione si intendono tacitamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti sovraordinate.

In questo caso, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applicano comunque le sopravvenute norme sovraordinate.

Le disposizioni indicate nel presente Regolamento non si applicano ai "Permessi a costruire" con inizio lavori rilasciati dopo il 01 Gennaio 1996 e prima dell'approvazione della classificazione acustica (approvata in data 29/04/2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n°28), fatti salvi i vincoli di cui al D.P.C.M. 05/12/1997, la cui applicabilità decorre dal 06 Febbraio 1998.

Tali concessioni e/o autorizzazioni, comunque, non sono esentate dal rispetto della normativa acustica di riferimento.

Sarà ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale richiedere, in qualunque momento, le documentazioni attestanti il rispetto delle suddette normative.

2.9 PERMESSI

I Permessi a costruire che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, di modifiche degli stessi (a mero titolo esemplificativo: un aumento del volume fabbricativo e/o il cambio di destinazione d'uso e/o realizzazione di impianti, modifiche di unità immobiliari ecc...), devono essere corredate da:

1. Per qualunque permesso inerente tutte le strutture di nuova costruzione e/o ristrutturazione, fatto salvo per gli edifici Industriali: Progetto di previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici. Il documento è da presentarsi prima dell'inizio lavori.
In caso di modifica parziale dell'immobile, il rispetto della suddetta normativa sarà richiesta limitatamente alle porzioni di edificio modificate sottostanti ad uno o più vincoli del D.P.C.M. 05/12/1997.
2. Valutazione previsionale del Clima Acustico delle aree interessate, per il rilascio di Permessi di cui al comma 1 dell'art. 2.6.3.
Per quanto concerne le strade, non rientrano nei piani viabili sottoposti a valutazione, quelli privati, il cui accesso è permesso attraverso cancello e/o altro dispositivo che ne impedisca l'utilizzo ai non autorizzati. Per contro, strade private di comunicazione (es: tangenziali e/o autostrade), nonché strade anche private ma atte a gestire la viabilità di un complesso di edifici, rientrano appieno nell'applicazione di questo comma.
La valutazione previsionale di Clima Acustico deve essere redatta ai sensi della normativa vigente, ed in conformità ai vincoli previsti da questo Regolamento.
3. Valutazione previsionale di Impatto Acustico, per i Permessi a costruire atti alla realizzazione o modifica, di tutto quanto elencato al comma 1 dell'art. 2.6.1 di questo regolamento.
La valutazione di Impatto Acustico preventiva deve essere redatta ai sensi della DGR n°9-11616 del 02 Febbraio 2004, ed in conformità ai vincoli previsti da questo Regolamento.
4. Per qualunque permesso a costruire all'interno della fascia di pertinenza acustica delle strade (D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142), e fatto obbligo presentare una valutazione Previsionale di Impatto Acustico, contenente le immissioni provocate dalla rumorosità della strada, la descrizione delle opere da eseguirsi al fine di contenere la rumorosità proveniente dall'infrastruttura stradale che impatta contro il ricettore, lo svolgimento dei calcoli predittivi, la relativa previsione di rumorosità e l'eventuale progetto di contenimento acustico, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142.
5. Per qualunque permesso a costruire da rilasciarsi all'interno della fascia di pertinenza acustica delle ferrovie (D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459), e fatto obbligo presentare una valutazione previsionale di impatto acustico inerente le rumorosità della via ferrata, con descrizione delle opere da eseguirsi al fine di contenere la rumorosità proveniente dall'infrastruttura ferroviaria che impatta contro il ricettore, con relativa previsione di



rumorosità e progetto di contenimento acustico, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459.

6. Per qualsiasi richiesta di agibilità e/o inizio attività, ad esclusione di insediamenti esclusivamente produttivi: Verifica strumentale del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, da effettuarsi a lavori ultimati, su tutte le strutture di nuova costruzione e/o modifica.
In caso di modifica parziale dell'immobile, la verifica strumentale sarà richiesta limitatamente alle porzioni di edificio modificate.
In caso di variazione di destinazione d'uso, la verifica strumentale sarà richiesta limitatamente alle porzioni di edificio in variazione.
7. Per qualsiasi richiesta di agibilità e/o inizio attività: Verifica strumentale di Impatto Acustico, da effettuarsi a lavori ultimati, per tutte le strutture di nuova costruzione e/o modifica sottostanti a valutazione di impatto acustico. La verifica di Impatto Acustico deve essere realizzata nelle condizioni di normale operatività.
8. Per qualsiasi richiesta di agibilità e/o inizio attività ricadente all'interno delle fasce di pertinenza delle strade e/o ferrovie: Verifica strumentale del rispetto di quanto previsto nella Valutazione previsionale del clima acustico, da effettuarsi a lavori ultimati, su tutte le strutture di cui al punto 4 e/o al punto 5 di questo articolo. Per le restanti richieste di agibilità, è facoltà del Comune richiedere, in qualunque momento, la verifica di clima acustico.

La mancata presentazione di uno qualunque dei documenti sopra elencati, impedirà qualsiasi permesso e/o autorizzazione di qualsivoglia natura.

La mancata presentazione di una qualsiasi delle certificazioni finali impedirà la concessione di agibilità sia essa totale o parziale.

I documento di cui ai punti da 1 a 5 (da uno a cinque) potranno essere presentati separati o raggruppati in un unico documento.

I documento di cui ai punti da 6 a 8 (da sei a otto) potranno essere presentati separati o raggruppati in un unico documento.

Nel caso di presentazione in un unico documento, si richiede la trattazione delle singole voci (Clima Acustico, Impatto Acustico, Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, ecc...) in appositi specifici capitoli, al fine di poterne valutare facilmente i contenuti.

In caso di costruzione e/o modifica di edificio produttivo, o parte di esso, la cui destinazione d'uso non sia ancora stata definita con esattezza (industriale o commerciale), ai fini del rilascio del permesso a costruire, lo stesso verrà equiparato ad edificio commerciale.

Sarà pertanto obbligatoria la presentazione della Valutazione del Rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici in fase di presentazione del progetto, nonché la relativa certificazione al fine dell'ottenimento dell'agibilità.

In caso contrario, occorrerà presentare una dichiarazione del proponente, in cui venga dichiarato che allo stato attuale l'edificio è considerato "ad uso produttivo", e che qualora tale realtà dovesse essere modificata, sarà a totale carico ed Onere del proponente la verifica del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, nonché la realizzazione di eventuali opere atte al rispetto dei vincoli di cui al D.P.C.M. 05/12/1997.

All'atto della definizione della tipologia di attività che si svolgerà all'interno dell'edificio in oggetto, sarà a carico del titolare dell'attività stessa presentare appropriata Valutazione di Impatto Acustico, ed eventualmente predisporre tutte quelle opere finalizzate al contenimento del rumore.

Nel caso in cui il titolare del permesso a costruire sia differente dall'utilizzatore, le competenze saranno così ripartite:

- ✓ Risulta a carico del Titolare del permesso a costruire:
 - ❖ La previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (qualora richiesti).
 - ❖ La previsione di Impatto acustico e/o di clima acustico (limitatamente al solo edificio, unitamente agli impianti installati a carico del titolare del permesso a costruire).
 - ❖ La previsione di Impatto acustico dovuto alla presenza di infrastrutture dei trasporti, qualora all'interno delle fasce di pertinenza acustiche.
 - ❖ Eventuali opere di contenimento acustico ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142.



- ❖ Eventuali opere di contenimento acustico ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459.
 - ❖ La verifica finale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (qualora richiesti).
 - ❖ La verifica finale del rispetto di tutto quanto previsto durante la previsione di Impatto Acustico e/o di Clima Acustico.
 - ❖ La verifica finale del rispetto del D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142 (qualora all'interno della fascia di pertinenza acustica delle strade).
 - ❖ La verifica finale del rispetto del D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459 (qualora all'interno della fascia di pertinenza acustica delle ferrovie).
- ✓ Risulta a carico dell'utilizzatore:
- ❖ La previsione di Impatto acustico inerente l'attività che intende insediare.
 - ❖ Eventuali ulteriori opere di bonifica acustica qualora necessarie.
 - ❖ La verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici, qualora subentri una variazione della destinazione d'uso rispetto a quella precedentemente valutata, che rientri nell'applicabilità degli stessi.
 - ❖ La verifica finale del rispetto di tutto quanto previsto durante la previsione di Impatto Acustico e/o di clima acustico.
 - ❖ La verifica finale del rispetto di tutto quanto previsto durante le opere di adeguamento acustico dei requisiti acustici passivi degli edifici, sempre in caso di variazione della destinazione d'uso rispetto a quella precedentemente valutata.

Tutta la documentazione e le verifiche strumentali sopra citate devono essere redatte da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

La documentazione acustica da presentarsi dovrà essere conforme a quanto previsto dalle disposizioni dettate dalle normative vigenti, e da questo Regolamento.

2.10 MODIFICHE AD EDIFICI ESISTENTI

Per quanto riguarda gli interventi sui fabbricati esistenti, qualora la modifica interessi una variazione di volumetria e/o di superficie in pianta, ovvero qualora interessi un cambio di destinazione d'uso, occorrerà presentare la previsione di Clima Acustico e relativo Collaudo.

Per quanto riguarda gli interventi sui fabbricati esistenti, riferiti a modifiche interne e/o a cambio di destinazione d'uso, occorrerà presentare la previsione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici, ed il relativo collaudo a lavori ultimati, limitatamente alle partizioni e/o impianti in modifica.

2.10.1 Note

Per gli edifici realizzati e/o modificati dopo il 06 Febbraio 1998, ma prima dell'adozione di questo regolamento, il rispetto di tutti i vincoli di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 è obbligatorio: sarà ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, ovvero dei suoi funzionari, richiedere in qualunque momento verifica del rispetto di tali requisiti dopo gli interventi. La documentazione acustica da presentarsi dovrà essere conforme a quanto previsto dalle disposizioni dettate da questo regolamento.

In merito alla modifica di partizioni interne, si precisa che:

- Per facciata si intende la parete verticale perimetrale, comprensiva di infissi, che separa l'ambiente interno da quello esterno, riferito ad un vano dell'unità immobiliare adibito allo stazionamento di persone (a mero titolo esplicativo: camera, bagno, soggiorno, cucina, lavanderia, tavernetta, mansarda ecc...ecc...).
- Il rifacimento delle murature perimetrali, per non sottostare ai vincoli dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici, deve essere limitato alla sola porzione di facciata (es: una porzione della facciata di una camera), eseguita con la stessa metodologia costruttiva e l'utilizzo degli stessi materiali già utilizzati per la struttura esistente:



eventuali nuovi materiali, modifiche delle tipologie costruttive e/o modifiche dell'intera facciata (es: l'intera facciata di una camera), rendono applicabile il D.P.C.M. 05/12/1997 in merito alle partizioni in modifica ad esso sensibili.

- Il rifacimento e/o il potenziamento acustico di pareti di divisione tra unità abitative, deve sempre rispettare il vincolo relativo del D.P.C.M. 05/12/1997.
- Il rifacimento e/o la modifica di qualsiasi impianto, deve sempre rispettare il vincolo relativo del D.P.C.M. 05/12/1997 (limitatamente alle parti in modifica).

2.11 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO

Per quanto concerne il cambio di destinazione d'uso, anche in assenza di interventi di modifica delle partizioni e/o delle perimetrazioni e/o pavimentazioni, si segue l'iter previsto per le nuove costruzioni.

Unica differenza, per quanto concerne i Requisiti Acustici Passivi degli edifici, in luogo della presentazione della previsione di detti requisiti, occorrerà presentare una verifica strumentale del rispetto dei Requisiti acustici passivi stessi, riferita alla categoria a cui si intende variare il vano.

Qualora, durante la verifica, uno o più vincoli non fossero rispettati, occorrerà presentare un documento contenente l'elenco degli interventi atti a sopperire alle carenze acustiche, unitamente ai calcoli previsionali alla stregua di una Previsione dei Requisiti Acustici Passivi.

Qualora vi fossero interventi di modifica delle partizioni e/o delle perimetrazioni e/o pavimentazioni, si seguirà l'iter previsto per le nuove costruzioni senza deroga alcuna.

2.12 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Per quanto concerne le Varianti in Corso d'opera, le stesse dovranno garantire il rispetto di tutti i vincoli acustici previsti nel progetto originale.

Qualora le varianti in corso d'opera non pregiudichino i risultati acustici previsti, in luogo di nuove previsioni di Impatto Acustico, Clima Acustico e rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici, si accetterà una dichiarazione del Tecnico in Acustica Ambientale in cui si dichiara che le suddette varianti non pregiudicano i risultati e/o modificano i limiti acustici previsti.

Tale dichiarazione dovrà contenere almeno:

- Autocertificazione del tecnico Competente in Acustica Ambientale, redatta ai sensi delle vigenti normative.
- Riferimenti della determina con cui è stato iscritto nelle liste dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.
- Elenco delle varianti in corso d'opera.
- Dichiarazione che dette varianti non influiscono sui risultati riportati nelle precedenti previsioni, siano esse di Clima acustico e/o di Impatto acustico e/o di rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici.

Qualora invece, le varianti pregiudichino i risultati acustici previsti in fase di progetto, ovvero qualora le modifiche introducano variazioni alla sagoma dell'edificio in costruzione, occorrerà ripresentare i documenti oggetto di modifiche (quali, a mero titolo esemplificativo, revisione del progetto preventivo del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, revisione del documento di impatto acustico ecc..ecc..).

Tali documenti dovranno essere conformi ai sensi di quanto previsto per i documenti redatti per ottenere i permessi a costruire e/o l'inizio attività.

2.12.1 Concessioni precedenti

Per tutte le varianti in corso d'opera riferite a permessi a costruire rilasciati prima dell'adozione della zonizzazione acustica, si rimanda all'articolo 2.15 di questo Regolamento.



2.13 CASI PARTICOLARI

Qualora porzioni di edificio siano destinati ad usi differenti tra loro, ogni porzione di edificio seguirà l'intero iter riferito alla categoria di appartenenza.

Qualora, in insediamenti industriali e/o su appezzamenti industriali, vengano eretti edifici ad uso differente da quello industriale (ad esempio: uffici), gli stessi sottostanno all'intero iter riferito della categoria di appartenenza.

Per quanto concerne i sottotetti, qualora gli stessi siano provvisti di accesso diretto attraverso apposita scala, ascensore e/o altro, ancorché non agibili, ma fruibili, dovranno rispettare i requisiti acustici passivi degli edifici in ogni loro porzione sensibile. In questo caso, il tetto verrà equiparato a facciata e dovrà rispettarne i vincoli.

Qualora il sottotetto non sia accessibile né fruibile, non sottostà ai vincoli dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Uguale distinzione vale per eventuali piani interrati e/o seminterrati.

In caso di Sanatoria, le pratiche acustiche seguiranno l'iter in vigore al momento della realizzazione dell'immobile.

2.14 AMPLIAMENTI

Per quanto concerne gli ampliamenti di edifici esistenti, le nuove realizzazioni dovranno sottostare interamente ai requisiti acustici, siano essi interni che esterni all'edificio. Per quanto concerne l'edificio esistente, invece, qualora non venga modificato in nessuna sua parte, lo stesso non è soggetto al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, fatto salvo per tutti quegli edifici realizzati dopo il 06 Febbraio 1998 (nel qual caso, l'intero edificio deve risultare conforme).

Qualora invece, anche la parte esistente venga modificata, la stessa deve sottostare a tutti i vincoli acustici alla stregua di un normale permesso a costruire.

2.15 RICHIESTA AGIBILITÀ PER PRATICHE ANTECEDENTI IL REGOLAMENTO

Per quanto concerne i permessi a costruire rilasciati prima dell'approvazione della Zonizzazione Acustica, si predispongono le seguenti modalità di richiesta di agibilità:

2.15.1 Permesso a costruire rilasciato prima del 6 Febbraio 1998

Per tutti i permessi a costruire rilasciati prima del 6 Febbraio 1998, gli stabili a cui sono riferiti non sottostanno a particolari vincoli acustici, e seguono l'iter burocratico presente all'atto del rilascio del permesso a costruire.

2.15.2 Permesso a costruire rilasciato tra 6 Febbraio 1998 e 29 Aprile 2004

Per tutti i permessi a costruire rilasciati tra il 6 Febbraio 1998 ed il 29 Aprile 2004, fatto presente che tali stabili devono rispettare tutti i vincoli previsti dalle attuali normative in campo acustico, sarà possibile richiedere l'agibilità con le seguenti modalità:

- Limitatamente per quanto concerne i requisiti acustici passivi degli edifici:
 - certificato di collaudo strumentale
- oppure
- autocertificazione del progettista e del direttore lavori, in cui si dichiara che l'edificio è stato realizzato e risulta conforme ai parametri previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici".

Per tutte le pratiche rilasciate dopo la data di approvazione del Regolamento in attuazione alla Zonizzazione Acustica del Comune di Montanaro, si seguirà l'iter normale previsto in questo regolamento, senza deroga alcuna.



2.15.3 Permesso a costruire rilasciato dopo l'adozione della zonizzazione acustica e prima dell'approvazione del Regolamento Acustico

Per tutte le pratiche rilasciate prima della data di approvazione del Regolamento in attuazione alla Zonizzazione Acustica del Comune di Montanaro, e comunque per tutte le pratiche rilasciate dopo l'adozione della Zonizzazione Acustica del Territorio, è facoltà del Comune richiedere in qualunque momento tutti i collaudi acustici previsti in questo Regolamento.

2.15.4 Permesso a costruire rilasciato dopo approvazione Regolamento Acustico

Per tutte le pratiche rilasciate dopo la data di approvazione del Regolamento in attuazione alla Zonizzazione Acustica del Comune di Montanaro, si seguirà l'iter normale previsto in questo regolamento, senza deroga alcuna.

2.16 ULTERIORI CASI PARTICOLARI

Qualora, a seguito dell'intervento di monitoraggio riferito alla Previsione/Collaudo di Impatto Acustico e/o Previsione/Collaudo di Clima Acustico, il sito e/o la struttura oggetto di permesso a costruire rientrasse in una o più delle casistiche sotto riportate, è a carico del richiedente il permesso a costruire l'adozione di tutte le misure necessarie per rientrare nella casistica di conformità acustica:

- ◇ Criterio differenziale diurno e/o notturno non conforme (laddove applicabile).
- ◇ Immissioni/emissioni sonore superiori ai limiti di zona acustica di appartenenza.

Qualora uno o più limiti vengano superati in fase di collaudo, è fatto obbligo al titolare del permesso a costruire di adottare tutte le misure necessarie al fine di rientrare entro i limiti previsti dalla normativa, pena la negazione e/o annullamento dell'agibilità dello stabile.

Qualora, invece, tale supero sia determinato in fase previsionale, il sito dovrà essere dichiarato "non idoneo" ad ospitare l'edificio in progetto.

Si potranno, pertanto, adottare tutte le misure necessarie al fine di rientrare entro i limiti previsti dalla normativa, ovvero rinunciare ad eseguire l'opera sul sito originale, ed identificarne altro idoneo.

In nessun caso, eventuali spese, danni, o altri fattori economici, d'immagine ecc..., derivanti dalla non idoneità del sito, potranno essere attribuiti al Comune, e/o ad i suoi funzionari.



3 Revisione del piano di classificazione acustica

Il *Piano di Classificazione Acustica* è soggetto a verifica ed eventuale revisione in occasione di ogni modifica degli strumenti urbanistici (art.5, comma 4 della L.R. 52/2000) e della approvazione di S.U.E (Strumenti Urbanistici Esecutivi).

Le modifiche e le revisioni della *Classificazione Acustica* vengono adottate con la stessa procedura individuata per la prima approvazione (art.7, comma 6 della L.R. 52/2000).

Per quanto concerne modifiche, integrazioni e/o varianti al piano regolatore, queste dovranno essere realizzate tenendo conto della zonizzazione acustica.

La modifica di destinazione acustica di una o più aree dovrà essere compendiata da specifica relazione tecnica e le zone acustiche che si varieranno dovranno rispettare l'obbligo di accostamento in classi contigue.

Ad ogni modifica, integrazione e/o variante al piano regolatore, dovrà essere realizzato, da personale abilitato ai sensi dell'attuale normativa, il relativo aggiornamento della zonizzazione acustica.



4 ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Non sono da includersi tra le attività temporanee quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

Sono da escludersi dalle attività a carattere temporaneo quelle rumorose a carattere stagionale o fisse o dotate di struttura fissa, che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e/o al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

4.1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi (per quanto concerne la produzione di rumore) alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L.vo 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n. 2000/14/Ce dell'8.05.2000, il D.P.R. n. 459/1996 e il D. Lgs. n. 195/06).

Per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (quali, ma non solo, isolamento acustico con materiali appositi, scelta di posizioni a minor impatto acustico ecc...).

I dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati nei modi previsti dalla normativa vigente, sostituiti e coadiuvati, ove possibile ed opportuno, da segnalatori di tipo luminoso, comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

4.1.1 Deroga

I cantieri che possano originare rumore o comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e che abbiano carattere temporaneo o provvisorio, sono oggetto di autorizzazione con eventuale deroga rilasciata dall'Autorità Comunale.

Tale deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il *Piano di Classificazione Acustica* del territorio comunale (art.9 della *L.R. 52/2000*).

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della *L.R. 52/2000*.

La valutazione previsionale dei livelli di emissione e di immissione dovrà essere eseguita da tecnico competente in acustica ambientale, con una dichiarazione attestante i valori nelle aree con presenza di ricettori, anche se situate sul territorio di Comuni limitrofi.

Non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.

In caso di autorizzazione in deroga al supero dei limiti, non sarà più applicabile il criterio di immissione differenziale limitatamente alle rumorosità/attività oggetto di deroga, e limitatamente agli orari in cui è concessa la deroga.

In caso di autorizzazione in deroga, i nuovi limiti sono quelli definiti dall'autorità comunale, ovvero quelli definiti in questo regolamento.



4.1.1.1 Emergenze

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Il Sindaco, sentiti i Servizi di controllo competenti o Tecnico Competente di Sua fiducia, può concedere ulteriore deroga agli orari delle lavorazioni da porre in essere in cantieri stradali od assimilati, per **ragioni di pubblica utilità** (ad esempio, nelle ore notturne).

In tal caso, sono fatti salvi gli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.

4.1.1.2 Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:

- invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
- estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00.

E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

4.1.1.3 Limiti massimi raggiungibili in deroga

I limiti massimi assoluti di immissione sonora, raggiungibili in deroga al supero dei limiti, da non superare relativamente alle sorgenti utilizzate, ad esclusione del traffico veicolare non indotto dall'attività, sono:

- in zona I: 65 dB_(A);
- in zona II, III: 70 dB_(A);
- in zona IV e V: 75 dB_(A);
- in zona VI: 80 dB_(A).

Tali limiti si intendono fissati in facciata ai ricettori confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività, ovvero in facciata dei ricettori più sensibili e rilevati per un tempo di misura non inferiore ad 1 ora per ogni punto di misura.

Le zone acustiche che determinano i limiti risultano quelle di appartenenza del ricettore, e non quella di posizionamento del cantiere.

I limiti previsti nelle concessioni in deroga non tengono conto del criterio differenziale.

Tale criterio, limitatamente agli orari contenuti nella deroga al supero dei limiti acustici, si considera inapplicabile alle sorgenti oggetto della deroga stessa.

Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni definite nell'apposito articolo di questo Regolamento.

Qualora siano necessari interventi la cui rumorosità superi i limiti di cui al comma 1, e non sia possibile utilizzare attrezzature meno rumorose, potrà essere inoltrata richiesta straordinaria di supero dei limiti, ai sensi di quanto riportato e in conformità alle prescrizioni definite da apposite disposizioni dell'ufficio Tecnico Comunale.

È ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale modificare, integrare o ridurre i limiti sopra riportati in funzione delle effettive esigenze della collettività.



È ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale richiedere rilevazioni, monitoraggi e quant'altro ritenuto necessario al fine del controllo e della valutazione delle rumorosità del cantiere stesso, anche in data successiva all'autorizzazione in deroga.

4.1.2 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga – procedura semplificata

È possibile l'apertura del cantiere e l'ottenimento della concessione in deroga al supero dei limiti acustici attraverso la procedura semplificata, così come previsto dalla L.R.52/2000.

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione, qualora lo stesso soddisfi tutti i seguenti requisiti:

- Orari di esercizio conformi a quanto descritto al precedente articolo 4.1.1.2;
- Utilizzo esclusivamente di attrezzature certificate con valori di emissione inferiori a quanto descritto nel precedente articolo 4.1.1.3;
- Durata del cantiere inferiore a 30 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

Nel caso in cui il cantiere soddisfi tutte le specifiche sopra riportate, il responsabile del cantiere, ovvero il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, presenterà all'Amministrazione Comunale, in concomitanza ed allegata alla richiesta dei permessi necessari all'apertura del cantiere stesso, dichiarazione conforme alle prescrizioni definite da apposite disposizioni dell'ufficio Tecnico Comunale, contenente almeno:

- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. 445/00
- Denominazione della ditta esecutrice dei lavori.
- Nominativo di riferimento e recapito sia telefonico che fax del responsabile dei lavori.
- Dichiarazione che il cantiere rispetta tutti e tre i vincoli di cui all'articolo 4.1.2 del Regolamento.
- Descrizione degli orari di operatività del cantiere.
- Durata complessiva del cantiere.
- Elenco e descrizione delle attrezzature utilizzate in cantiere.
- Schede tecniche acustiche delle singole macchine utilizzate.
- Copia del documento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Titolo VIII Capo II "esposizione all'agente fisico rumore" e Titolo VIII Capo III "esposizione all'agente fisico vibrazioni".

La dichiarazione potrà essere richiesta in marca da bollo (nel caso, il valore sarà definito dai singoli uffici competenti).

Nel caso in cui dal documento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII capo II - Esposizione all'agente fisico Rumore e Titolo VIII Capo III "esposizione all'agente fisico vibrazioni", risulti un'esposizione superiore alla soglia di azione, e comunque qualora dalla documentazione prodotta non sia univocamente desumibile risalire all'esposizione indotta dalle attrezzature utilizzate in cantiere, si seguirà l'iter normale.

I mezzi e gli automezzi mobili, sia di cantiere che di trasporto (legati all'attività di cantiere sotto deroga), entrano in tutto e per tutto nel novero delle attrezzature da cantiere (limitatamente alle rumorosità prodotte nel cantiere stesso).

La rumorosità da essi indotta è da considerarsi alla stregua di una qualsiasi attrezzatura da cantiere, ed entra nel computo delle rumorosità indotte dall'attività, così come l'eventuale aumento del traffico veicolare.

La specifica domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere indirizzata al Comune, secondo le prescrizioni definite da apposite disposizioni dell'ufficio Comunale preposto, almeno 15 gg. antecedenti la data dall'apertura del cantiere.

Trascorso tale termine non si garantisce l'esame della richiesta in tempo utile.



In assenza di esplicita accettazione della domanda, la richiesta di deroga al supero dei limiti è da ritenersi NON accettata. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.

Il mancato rispetto di uno o più requisiti rende inapplicabile in ogni sua parte la richiesta di deroga attraverso la modalità semplificata.

La deroga ottenuta in regime di procedura semplificata, è da ritenersi ritirata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti, ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per l'ottenimento della deroga in regime di procedura semplificata.

Qualora la dichiarazione del responsabile del cantiere, ovvero il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, sia mendace o difforme dalla realtà, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa vigente.

In contemporanea l'attività verrà sospesa e potrà essere ripresa esclusivamente in regime di deroga sottoposta a monitoraggio continuativo delle rumorosità, alla stregua di una deroga straordinaria, di cui assume tutti i vincoli, ad esclusione dei limiti massimi assoluti raggiungibili.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Montanaro richiedere prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata ed a cantiere avviato.

4.1.3 Concessioni in deroga per cantieri – Procedura Ordinaria

Il Comune di Montanaro può autorizzare l'attività di cantieri edili, stradali o industriali (nel seguito semplicemente "cantieri") in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA e/o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di Sua fiducia.

Le autorizzazioni vengono concesse facendo riferimento ai seguenti criteri:

- I cantieri possono essere autorizzati al superamento dei limiti vigenti nella fascia oraria di cui all'art. 4.1.1.2 di questo Regolamento; deroghe difformi da tale criterio sono concedibili solo per attività di documentata urgenza e su eventuale parere tecnico favorevole dell'ARPA e/o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di fiducia del Comune stesso.
- La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale (ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro) di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.
- Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di cui all'art. 4.1.2 e le cui immissioni sonore non superino i limiti di cui all'art.4.1.1.3.
- Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di cui all'art. 4.1.1.1.

La domanda potrà essere richiesta in marca da bollo (nel caso, il valore sarà definito dai singoli uffici competenti).

La specifica domanda di autorizzazione in deroga dovrà essere indirizzata al Comune, almeno 15 gg. antecedenti la data dall'apertura del cantiere. Trascorso tale termine non si garantisce l'esame della richiesta in tempo utile.

In assenza di esplicita accettazione della domanda, la richiesta di deroga al supero dei limiti è da ritenersi NON accettata.



Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.



4.1.3.1 Requisiti minimi formali

La richiesta dovrà essere accompagnata almeno dalla seguente documentazione (fatte salve ulteriori richieste da parte degli Uffici, ovvero dei Tecnici Comunali):

- ✓ Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. 445/00 del titolare dell'impresa.
- ✓ Denominazione della ditta esecutrice dei lavori.
- ✓ Nominativo di riferimento e recapito sia telefonico che fax del responsabile dei lavori.
- ✓ Nomina di un referente Acustico (Tecnico Competente in Acustica Ambientale) responsabile del controllo delle emissioni del cantiere, reperibile durante tutto il periodo di attività del cantiere stesso.
- ✓ Nomina di un sostituto referente Acustico (Tecnico Competente in Acustica Ambientale) responsabile del controllo delle emissioni del cantiere, reperibile durante tutto il periodo di attività del cantiere stesso in caso di impossibilità di intervento da parte del Referente Acustico.
- ✓ Nominativi, recapito telefonico e fax, dati di abilitazione del referente acustico e del suo sostituto.
- ✓ Dettagliata descrizione delle operazioni da eseguirsi e delle attrezzature da utilizzarsi.
- ✓ Descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma;
- ✓ Elenco dei principali macchinari rumorosi utilizzati nel cantiere con indicazione delle relative emissioni sonore e, per gli impianti fissi, collocazione nel cantiere e modalità di utilizzo;
- ✓ Planimetria (scala 1:1000 o minore) del cantiere sulla quale siano evidenziati i siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi e le aree interessate dalle singole attività e/o fasi dei lavori di cui al punto 1); inoltre planimetria (scala 1:2000 o minore) della zona circostante il cantiere, per un raggio di almeno 300 m, con individuazione dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) ed indicazione della tipologia di insediamento, del numero di piani e della distanza dal perimetro del cantiere per il primo fronte di edifici esposti in ogni direzione.
- ✓ Previsione di Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, contenente sia la determinazione (strumentale) della rumorosità residua attuale, che la previsione della rumorosità che si genererà in facciata dei ricettori limitrofi, ovvero di tutti i ricettori soggetti all'innalzamento della rumorosità in fase di operatività del cantiere stesso. Per quanto concerne la determinazione della rumorosità futura, specificare le modalità di calcolo di previsione per ogni singola fonte e per la rumorosità ambientale globale. Qualora si utilizzi un software predittivo, indicare dettagliatamente le modalità di taratura, di posizionamento delle sorgenti e di ogni altra operazione effettuata per la previsione. La Valutazione di Impatto Acustico deve essere redatta in conformità a questo Regolamento.
- ✓ Individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;

A seguito di specifica richiesta da parte dell'amministrazione comunale, dovrà essere prodotta anche la seguente documentazione:

- Modellizzazione dell'area interessata dalla richiesta della concessione in deroga, con stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori potenzialmente più esposti;
- Individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- Valutazione dei livelli di rumore residuo (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori potenzialmente più esposti.



Nel provvedimento di autorizzazione, o a seguito di sopralluogo sul cantiere avviato, il Comune potrà imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili.

La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.

Nel provvedimento di autorizzazione o a seguito di sopralluogo sul cantiere avviato, il Comune potrà richiedere il monitoraggio continuativo e/o parziale delle rumorosità del cantiere stesso, da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale o del Referente Acustico.

La deroga ottenuta in regime di procedura ordinaria è da ritenersi ritirata con effetto immediato qualora, previo sopralluogo degli organismi preposti, ovvero da personale da essi inviato, si attesti il mancato rispetto di uno o più requisiti richiesti per l'ottenimento della deroga in regime di procedura ordinaria, ovvero si attesti la difformità della realtà nei confronti di quanto dichiarato in uno o più documenti presentati per l'ottenimento del permesso di deroga.

Qualora una o più dichiarazioni risultino mendaci o difformi dalla realtà, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa vigente.

In contemporanea l'attività verrà sospesa e potrà essere ripresa esclusivamente in regime di deroga sottoposta a monitoraggio continuativo delle rumorosità, alla stregua di una deroga straordinaria, di cui assume tutti i vincoli, ad esclusione dei limiti massimi assoluti raggiungibili.

Fatti salvi i requisiti minimi richiesti in questo articolo, la redazione della documentazione tecnica acustica dovrà essere conforme a quanto previsto in questo Regolamento.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Montanaro richiedere ulteriori prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata ed a cantiere avviato.

4.1.4 Concessioni in deroga per cantieri – Procedura Straordinaria

Qualora l'attrezzatura da utilizzarsi sia incompatibile con i limiti acustici previsti in deroga, e qualora non vi sia nessun ritrovato tecnico o tecnologico atto alla riduzione della rumorosità stessa, si potrà inoltrare domanda scritta al Sig. Sindaco del Comune di Montanaro, con la richiesta di supero dei limiti oltre le soglie di deroga per lo svolgimento della propria attività.

La condizione sopra descritta deve risultare dalla valutazione di impatto acustico che il richiedente deve avere a disposizione.

La domanda potrà essere richiesta in marca da bollo (nel caso, il valore sarà definito dai singoli uffici competenti).

La domanda dovrà contenere almeno:

- ✓ Nome e cognome del richiedente.
- ✓ Denominazione della ditta esecutrice dei lavori.
- ✓ Nominativo di riferimento e recapito sia telefonico che fax del responsabile dei lavori.
- ✓ Nomina di un referente Acustico (Tecnico Competente in Acustica Ambientale) responsabile del controllo delle emissioni del cantiere, reperibile durante tutto il periodo di attività del cantiere stesso.
- ✓ Nomina di un sostituto referente Acustico (Tecnico Competente in Acustica Ambientale) responsabile del controllo delle emissioni del cantiere, reperibile durante tutto il periodo di attività del cantiere stesso in caso di impossibilità di intervento da parte del Referente Acustico.
- ✓ Nominativi, recapito telefonico e fax, dati di abilitazione del referente acustico e del suo sostituto.
- ✓ Dettagliata descrizione delle operazioni da eseguirsi e delle attrezzature da utilizzarsi.
- ✓ Planimetria (scala 1:1000 o minore) del cantiere sulla quale siano evidenziati i siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi e le aree interessate dalle singole attività e/o fasi dei lavori di cui al punto 1); inoltre planimetria (scala 1:2000 o minore) della zona circostante il



cantiere, per un raggio di almeno 300 m, con individuazione dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) ed indicazione della tipologia di insediamento, del numero di piani e della distanza dal perimetro del cantiere per il primo fronte di edifici esposti in ogni direzione.

- ✓ Cronoprogramma di tutte le attività rumorose da eseguirsi.
- ✓ Previsione di Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, contenente sia la determinazione della rumorosità residua attuale, che la previsione della rumorosità che si genererà in facciata ai ricettori limitrofi, ovvero di tutti i ricettori soggetti all'innalzamento della rumorosità in fase di operatività del cantiere stesso.
- ✓ Modellizzazione acustica dell'area interessata dalla richiesta della concessione in deroga, con stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori potenzialmente più esposti.
- ✓ Individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante.
- ✓ Valutazione dei livelli di rumore residuo (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori potenzialmente più esposti.
- ✓ Dettagliata spiegazione tecnica sull'impossibilità di contenimento acustico, anche passivo, del rumore.
- ✓ Indicazione dei valori immessi che si prevede possano essere raggiunti.

Unitamente a tutto quanto sopra descritto, il richiedente dovrà altresì predisporre il monitoraggio acustico continuativo per l'intero periodo di durata della deroga straordinaria delle rumorosità ivi generate ed immesse presso i ricettori sensibili.

Il monitoraggio dovrà essere eseguito in facciata ad almeno n°1 ricettore.

Il ricettore oggetto di monitoraggio dovrà essere quello più esposto al rumore.

I report di monitoraggio dovranno riportare almeno:

- ✓ Dati del tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- ✓ Marca, modello, n° di serie di ogni strumento utilizzato.
- ✓ Riferimento del centro SIT di taratura, e copia del relativo certificato di taratura SIT sia del Fonometro che del Calibratore utilizzati.
- ✓ Principali caratteristiche della strumentazione utilizzata e sua configurazione per la misura.
- ✓ Il tempo di riferimento.
- ✓ Il tempo di osservazione.
- ✓ Tempo di misura.
- ✓ Le principali condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, velocità del vento, ed orario di rilevazione).
- ✓ Oggetto dell'intervento.
- ✓ Laeq suddivisi in fasce orarie con in relativi percentili Laf10, Laf95 ed Laf99.
- ✓ Laeq dei periodi più rumorosi con in relativi percentili Laf10, Laf95 ed Laf99.
- ✓ Time history dell'intero periodo di misura, suddiviso in almeno fasce da un'ora cadauna.
- ✓ Laeq totali suddivisi per giornata lavorativa (in caso di accavallamento tra il periodo di riferimento diurno e notturno, riportare i due dati $Laeq_{day}$ ed $Laeq_{night}$).

Fatti salvi i requisiti minimi richiesti in questo articolo, la redazione della documentazione tecnica acustica dovrà essere conforme a quanto previsto in questo regolamento.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Montanaro richiedere ulteriori prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata ed a cantiere avviato.



4.2 MONITORAGGIO RUMOROSITÀ (IN DEROGA) CANTIERI

Durante le operazioni di monitoraggio (sia esso in regime ordinario, straordinario e/o semplificato) non è richiesta la ricerca di eventi impulsivi e/o tonali.

Il monitoraggio dovrà essere eseguito dal referente acustico nominato, ovvero dal suo sostituto.

Le operazioni di monitoraggio sono volte alla determinazione della rumorosità effettiva che impatta presso i ricettori, pertanto le rumorosità compendiate dovranno essere quelle rilevate: non saranno ammesse operazioni di "spalmatura" delle rumorosità sull'intero periodo di riferimento.

Il tempo di misura dovrà essere comprensivo dell'intero periodo di apertura del cantiere, nonché di almeno un'ora precedente l'apertura ed un'ora postuma la chiusura dello stesso.

Nel caso di cantiere a ciclo continuo, le operazioni di monitoraggio dovranno essere eseguite in modo continuativo senza interruzioni.

I tempi di rilevazione di ogni singola misura dovranno essere almeno di 1 (una) ora continuativa; la frequenza di campionamento non superiore a 5 (cinque) minuti.

Il compendio del monitoraggio dovrà pervenire all'ufficio comunale preposto settimanalmente, nella giornata indicata dall'ufficio preposto.



4.3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

In merito alle manifestazioni in luogo pubblico, sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, solo se a supporto dell'attività principale licenziata (ivi compresi i dehors) e qualora non superino le 10 giornate nell'arco di un anno solare.

Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 10 giorni anche non continuativi, non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Non sono applicabili deroghe a impianti installati permanentemente.

La rumorosità delle attrezzature a supporto delle manifestazioni sono a carico della manifestazione stessa (quali, ma non solo, generatori, frigo, aumento traffico veicolare, ecc).

Non sono da includersi tra le attività temporanee quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.

Sono da escludersi dalle attività a carattere temporaneo quelle rumorose a carattere stagionale o fisse o dotate di struttura fissa, che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e/o al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

4.3.1 Localizzazione degli impianti

Le manifestazioni di cui all'art. precedente dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 individuate nella zonizzazione acustica.

La localizzazione delle strutture avverrà prioritariamente nei siti indicati nel Piano di Classificazione Acustica.

In alternativa, sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui questa si svolge, la possibilità di concedere autorizzazioni al di fuori di tali aree.

4.3.2 Deroghe

Il Comune di Montanaro può autorizzare attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico (nel seguito semplicemente "manifestazioni") in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA e/o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di Sua fiducia.

La concessione in deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto ai limiti acustici definiti con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale (art.9 della L.R. 52/2000).

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate, ai sensi dell'art.5, comma 5, lettera c) della L.R. 52/2000.

La valutazione previsionale dei livelli di emissione e di immissione dovrà essere eseguita dal tecnico competente in acustica ambientale, attestante i livelli di emissione, nonché i livelli di immissione previsti ai ricettori, anche se situati sul territorio di Comuni limitrofi.

In relazione alla natura della manifestazione svolta, potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita della manifestazione stessa.



È concessa deroga ai limiti di emissione e immissione sonori per il periodo di svolgimento delle sfilate dei carri allegorici durante le manifestazioni carnevalesche.

4.3.2.1 Manifestazioni esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga

Fatte naturalmente salve le disposizioni del codice civile e penale, sono esenti dalla richiesta di autorizzazione in deroga e quindi risultano tacitamente autorizzati i seguenti eventi:

- manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 22,00; tuttavia, se connesse ai questi eventi, si svolgono manifestazioni musicali, o riproduzione di eventi musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento;
- la riproduzione di eventi musicali che non necessitano di strutture particolari (quali, ma non solo, palchi, aree attrezzate ecc...), eseguiti da parte di un numero esiguo di persone con l'ausilio di strumentazione acustica (fatta esclusione per la batteria) o con strumentazione elettroacustica con emissione massima non superiore ad 85 dB_(A): tali eventi dovranno svolgersi in giornate festive, prefestive o nell'ambito di mercati o manifestazioni organizzate;
- manifestazioni sportive non rumorose fino alle ore 24.00;
- processioni religiose di qualsiasi professione;
- esibizione delle bande musicali;
- filodiffusione organizzata nelle vie cittadine dalle associazioni o dall'Amministrazione comunale;
- tutte le forme di allarme, di pericolo, e di ogni altra tipologia, di pubblica utilità e/o interesse; non rientrano in questa categoria gli allarmi personali, di autoveicoli, motoveicoli, civili abitazioni ecc...

4.3.2.2 Circo e Luna Park

I circhi, luna park e giostre in genere possono svolgere la propria attività con i seguenti orari:

- dalla domenica al giovedì: dalle ore 09,00 alle ore 23,30;
- venerdì e sabato: dalle ore 09,00 alle ore 24,00.

In mancanza di normativa nazionale o regionale che ne regolamenti la rumorosità, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Laeq) quello caratteristico di una zona di Classe V. Il livello sonoro si intende misurato in facciata al ricettore più sensibile interessato dalle rumorosità dell'attività. Sarà onere del richiedente dichiarare il rispetto di tale limite all'atto della richiesta di autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività.

Il nuovo limite è da considerarsi come la reale rumorosità prodotta dall'attività che impatta in facciata al ricettore più sensibile.

Non si accetteranno, pertanto, operazioni di spalmatura sul periodo di riferimento, essendo i nuovi limiti inerenti il solo periodo di osservazione che deve coincidere con il periodo di effettivo esercizio dell'attività a cui è stata concessa deroga al supero dei limiti.

Nel caso in cui i circhi, i luna park e/o le giostre in genere siano dotate di impianto elettroacustico, lo stesso dovrà essere certificato ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

4.3.3 Limiti

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate negli articoli successivi sottostanno alle prescrizioni recate su questo Regolamento ed alle prescrizioni definite da apposite disposizioni dell'ufficio Comunale preposto.

I limiti indicati sono da misurarsi in facciata ai ricettori potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

Salvo specifici casi, con la concessione in deroga non si applica il criterio differenziale (limitatamente all'attività in deroga), così come non si applicano penalizzazioni in presenza di eventi sia tonali che impulsivi.

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee, i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.



4.3.3.1 Riepilogo Limiti

I nuovi limiti devono intendersi come immissione dovuta all'esercizio dell'attività in deroga.

Devono pertanto essere rispettati in facciata al ricettore e/o ricettori più disturbati, nel punto di massima pressione sonora.

Il nuovo limite è da considerarsi come la reale rumorosità prodotta dall'attività che impatta in facciata al ricettore più sensibile.

Non si accetteranno, pertanto, operazioni di spalmatura sul periodo di riferimento, essendo i nuovi limiti inerenti il solo periodo di osservazione che deve coincidere con il periodo di effettivo esercizio dell'attività a cui è stata concessa deroga al supero dei limiti.

Limiti in deroga manifestazioni giostrai:

	Periodo diurno	Periodo Notturno
Zona I	65	60
Zona II	65	60
Zona III	70	70
Zona IV	70	70
Zona V	70	70
Zona VI	75	75

Limiti in deroga manifestazioni musica live:

	Periodo diurno	Periodo Notturno
Zona I	85	85
Zona II	85	85
Zona III	85	85
Zona IV	85	85
Zona V	85	85
Zona VI	85	85

Limiti in deroga manifestazioni varie:

	Periodo diurno	Periodo Notturno
Zona I	65	60
Zona II	65	60
Zona III	70	70
Zona IV	70	70
Zona V	70	70
Zona VI	75	75

Limiti in deroga manifestazioni sportive:

	Periodo diurno	Periodo Notturno
Zona I	70	60
Zona II	70	60
Zona III	70	60
Zona IV	70	60
Zona V	70	70
Zona VI	70	70



4.3.4 Orari

4.3.4.1 Manifestazioni sportive

Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno.

Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono sempre consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata dei ricettori circostanti, il valore di 70 dB(A).

Le manifestazioni sportive si possono altresì svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la concessione in deroga.

Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

4.3.4.2 Eventi Musicali

Per quanto concerne le manifestazioni inerenti la riproduzione di eventi musicali, comprese le manifestazioni di musica "Live", le stesse dovranno sottostare alle limitazioni di orario di volta in volta definite dall'amministrazione comunale, ovvero dall'ufficio preposto.

4.3.5 Deroga automatica

Si considerano facenti parte delle attività che ottengono deroga automatica, senza la presentazione di alcun documento, tutte le sotto-riportate categorie:

- 1) Le feste rionali e/o dei Borghi.
- 2) La festa patronale.
- 3) Manifestazioni con assenza di utilizzo di attrezzature e/o macchine con rumorosità certificata relativa alle emissioni non superiore a 70 dB_(A) e rispondenti ai requisiti di cui al punto successivo.
- 4) Manifestazioni con giornata di esercizio festiva o prefestiva, comunque non superiore a due giorni consecutivi e rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente.
- 5) Attività mercatali.

La deroga automatica viene riconosciuta al momento del rilascio del permesso allo svolgimento delle attività sopra elencate da parte degli uffici comunali preposti, senza la presentazione di alcun documento integrativo.

Solo nel caso di appartenenza alle categorie di cui ai punti 3) e 4) di questo articolo, durante la richieste dei permessi, deve essere allegata dichiarazione del richiedente in cui si attesta il rispetto dei punto di cui sopra.

Per ciò che concerne gli impianti elettroacustici, i sistemi di regolazione e controllo (quali, ma non solo, limiter, compressori ecc...) sono obbligatori al fine della concessione in deroga automatica.

È, comunque, ad insindacabile giudizio degli organismi comunali, ovvero dei suoi funzionari, richiedere in qualunque momento verifiche di controllo e/o documentazioni integrative anche a permesso già rilasciato.

In regime di deroga automatica, vigono i limiti di cui all'art. 4.2.3.1 di questo Regolamento.

In regime di deroga automatica non si applica il criterio differenziale.



4.3.6 Concessioni in deroga – Procedura Ordinaria

Fermi restando i limiti posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, la procedura per la richiesta di deroga ordinaria, segue quanto previsto in questo articolo.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere conforme a quanto definito dalle specifiche tecniche redatte dagli uffici comunali e presentato almeno 15 gg. antecedenti la data di inizio della manifestazione.

Trascorso tale termine non si garantisce l'esame della richiesta in tempo utile. Nel caso di mancata risposta da parte dell'ufficio preposto, la domanda si considererà sempre NON accettata.

La richiesta deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. 445/00 del titolare dell'impresa.
- Denominazione della manifestazione.
- Nominativo di riferimento e recapito sia telefonico che fax del responsabile della manifestazione.
- Nomina di un referente Acustico (Tecnico Competente in Acustica Ambientale) responsabile del controllo delle emissioni della manifestazione, reperibile durante tutto il periodo di attività della manifestazione stessa.
- Nomina di un sostituto referente Acustico (Tecnico Competente in Acustica Ambientale) responsabile del controllo delle emissioni della manifestazione, reperibile durante tutto il periodo di attività della manifestazione stessa in caso di impossibilità di intervento da parte del Referente Acustico.
- Nominativi, Recapito telefonico e fax, dati di abilitazione del referente acustico e del suo sostituto.
- Programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.).
- Planimetria (scala 1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 300 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento, il numero di piani e la distanza dalle sorgenti sonore per il primo fronte di edifici esposti in ogni direzione.
- Descrizione delle sorgenti sonore (tipologia e caratteristiche tecniche degli impianti di amplificazione e dei diffusori con posizione, orientamento, caratteristiche tecniche, stima delle emissioni sonore), dei sistemi di regolazione o controllo delle emissioni sonore e degli accorgimenti adottati al fine di diminuire il disturbo per la popolazione.
- Certificati di taratura degli impianti elettroacustici, dei loro sistemi di controllo e regolazione delle emissioni sonore e degli accorgimenti adottati al fine di diminuire il disturbo per la popolazione.
- Descrizione delle attrezzature a supporto dell'attività.
- Previsione di Impatto Acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, contenente sia la determinazione strumentale della rumorosità residua attuale, che la previsione della rumorosità che si genererà in facciata ai ricettori limitrofi, ovvero di tutti i ricettori soggetti all'innalzamento della rumorosità in fase di operatività della manifestazione.
- Individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;

Per ciò che concerne gli impianti elettroacustici, i sistemi di regolazione e controllo (quali, ma non solo, limiter, compressori ecc...) sono obbligatori al fine della concessione in deroga (sia essa ordinaria che automatica).

L'ufficio comunale preposto si riserva di chiedere, ad integrazione della documentazione presentata, tutto quanto si ritenga necessario a valutare l'impatto acustico della manifestazione, compresa un'integrazione della



Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) comprendente, tra l'altro:

- Modellizzazione dell'area interessata dalla richiesta della concessione in deroga, con stima dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area e presso i vari ricettori (in caso di ricettori su più piani, indicare i livelli per i vari piani).
- Valutazione dei livelli di rumore residuo (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni analoghe (orario, condizioni di traffico, ecc.) a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori potenzialmente più esposti.
- Valutazione delle emissioni sonore dovute alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico ed alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA e/o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di Sua fiducia, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, pur nel rispetto della buona riuscita degli eventi.

Sarà ad insindacabile giudizio del Sindaco introdurre nuovi limiti in funzione degli orari di attività.

Sarà facoltà del Sindaco, qualora necessario, valutare la possibilità di autorizzare manifestazioni in aree non considerate al momento della Zonizzazione Acustica.

Nel provvedimento di autorizzazione o a seguito di sopralluogo, il Comune potrà richiedere il monitoraggio continuativo e/o parziale delle rumorosità dell'attività stessa, da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ad intero carico del titolare della richiesta di concessione in deroga.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata almeno 15 gg. antecedenti la data di inizio della manifestazione.

Trascorso tale termine non si garantisce l'esame della richiesta in tempo utile. Nel caso di mancata risposta da parte dell'ufficio preposto, la domanda si considererà sempre NON accettata.

Fatti salvi i requisiti minimi richiesti in questo articolo, la redazione della documentazione tecnica acustica dovrà essere conforme a quanto previsto in questo regolamento.

Sarà ad insindacabile giudizio del Comune di Montanaro richiedere ulteriori prove fonometriche, imporre limitazioni e quant'altro riterrà necessario ed opportuno per la salvaguardia della salute dei cittadini, anche a deroga già rilasciata ed a manifestazione avviata.

4.3.7 Manifestazioni Carnevalesche

In attesa di specifiche direttive e/o normative in campo sia Nazionale che Provinciale e Regionale, le attività carnevalesche si considereranno sempre autorizzate in deroga al supero dei limiti se svolte durante il periodo di riferimento diurno.

L'iter procedurale viene fissato in deroga automatica, ma potrà essere cambiato in qualunque momento e potrà sottostare a specifiche richieste definite in appositi documenti preposti d'ufficio.

4.3.8 Note in merito ai limiti in deroga

I nuovi limiti si intendono come immissione dovuta all'esercizio dell'attività in deroga.

Deve pertanto essere rispettata in facciata al ricettore e/o ricettori più disturbati, nel punto di massima pressione sonora.

Il nuovo limite è da considerarsi come la reale rumorosità prodotta dall'attività che impatta in facciata al ricettore più sensibile.

Non si accetteranno, pertanto, operazioni di spalmatura sul periodo di riferimento, essendo i nuovi limiti inerenti il solo periodo di osservazione che deve coincidere con il periodo di effettivo esercizio dell'attività a cui è stata concessa deroga al supero dei limiti.



4.4 NOTE IN MERITO AGLI EVENTI CON RIPRODUZIONE DI MUSICA

Per quanto riguarda gli impianti di riproduzione audio, l'utilizzo dei sistemi di regolazione e controllo (quali, ma non solo, limiter, compressor ecc...) sono obbligatori al fine della concessione in deroga.

Gli stessi devono essere posizionati nella catena strumentale quale ultimo dispositivo prima degli amplificatori di potenza.

Al fine di impedire manomissioni degli stessi, dovranno essere posizionati in sito accessibile al solo responsabile della manifestazione (ad esempio, alloggiati all'interno di rack dotato di chiusura tramite chiave e/o lucchetto, in cui le strumentazioni alloggiate siano inaccessibili dall'esterno).

La taratura degli stessi deve essere eseguita posizionando il guadagno degli amplificatori di potenza al massimo.

In caso di differente taratura, gli amplificatori stessi dovranno essere anch'essi allocati in sito inaccessibile da persona differente dall'organizzatore.

La taratura dell'impianto elettroacustico deve essere accompagnata da una documentazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in cui si attestino:

- I valori di emissione massimi raggiungibili con la taratura di cui sopra per ogni punto di emissione, misurato ad un metro dallo stesso ed in asse con il fronte sonoro.
- Documentazione fotografica della strumentazione di controllo e del posizionamento delle sorgenti elettroacustiche.
- Fatta esclusione per gli eventi "Live", conformità ai limiti imposti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Limitatamente all'esecuzione di eventi live di rilievo, si dovrà predisporre il monitoraggio di tutto quanto il periodo di preparazione ed esecuzione dell'evento.



5 Adempimenti del Comune

Entro il 30 Giugno 2012, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 19 Agosto 2005 n°194, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere all'ultimazione della Mappatura Acustica del territorio.

Entro il 18 Luglio 2013, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere all'ultimazione della predisposizione dei piani d'azione previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 19 Agosto 2005 n°194.

La Mappatura Acustica deve essere riesaminata almeno ogni 5 (cinque) anni dalla data di prima elaborazione.

L'Amministrazione Comunale dovrà procurarsi i dati inerenti le rumorosità dell'intero suo territorio, onde predisporre i "Piani di Risanamento Acustico" per i siti ove siano necessari.

Il *Piano di Risanamento Acustico Comunale*, redatto in conformità all'articolo 7 della *Legge 447/1995*, sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, viene predisposto, quando necessario, entro 12 mesi dall'adozione del *Piano di Classificazione Acustica* o dalla verifica del superamento dei limiti.

I Piani di Risanamento Acustico dovranno contenere:

- ❖ L'individuazione delle aree da sanare.
- ❖ L'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti (incluse le sorgenti mobili).
- ❖ L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento.
- ❖ L'indicazione di priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento.
- ❖ La stima degli oneri finanziari.
- ❖ Eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza.

Il piano è finalizzato a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

Il *Piano di Risanamento Acustico* è altresì adottato nel caso di superamento dei valori di attenzione.

I Piani di Risanamento Acustico Comunale dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale e trasmessi agli organismi competenti.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19 Agosto 2005 n°194, l'Amministrazione Comunale predisporrà le opportune informazioni e le metodologie di accessibilità ai dati acustici da parte del pubblico.

5.1 MODALITÀ PER MAPPATURA ACUSTICA

L'intervento dovrà essere predisposto come intervento suddiviso in aree.

Per ogni area si dovranno reperire i seguenti dati:

- *Rilevazione e caratterizzazione di ogni piano viabile interessante l'area oggetto di monitoraggio (minimo un punto per ogni piano viabile di ogni area).*
- *Identificazione delle sorgenti sonore presenti nell'area oggetto di monitoraggio e loro caratterizzazione.*
- *Rilevazione e caratterizzazione del clima acustico dell'area.*
- *Realizzazione di una modellizzazione informatica sia planimetrica che tridimensionale dell'area oggetto di monitoraggio, con l'inserimento delle varie sorgenti e dei piani viabili, così come precedentemente classificati e caratterizzati.*
- *Identificazione delle sorgenti sonore che superino i limiti vigenti.*
- *Suddivisione, all'interno delle fasce di pertinenza acustiche, delle rumorosità (es: rumorosità strada, ferrovia, restanti rumorosità ecc...ec...).*
- *Calcolo in percentuale della popolazione esposta.*
- *Consegna di relazione su supporto cartaceo.*
- *Consegna su supporto informatico di:*
 - ✓ *Relazione inerente il compendio dei monitoraggi.*
 - ✓ *Modello acustico dell'area mappata.*
 - ✓ *Software free share per la visualizzazione dei modelli.*



La Mappatura Acustica e la Mappatura Acustica Strategica dovranno essere realizzate in conformità, oltre a quanto previsto dal Regolamento Comunale, anche a quanto previsto dal D. Lgs. 19 Agosto 1995 n°194.

5.2 RILEVAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI PIANI VIABILI E FERRATI

Per quanto concerne la rilevazione e la caratterizzazione dei piani viabili, si ricorda che ogni punto di misura deve essere rilevato almeno sette giorni consecutivi, al fine di ottenere una caratterizzazione della variabilità del traffico in funzione dei vari giorni settimanali.

Le rilevazioni saranno catalogate ai sensi della normativa, in valori $L_{aeq\ Day}$ ed $L_{aeq\ Night}$ per ogni punto di rilevazione.

I risultati dovranno essere confrontati con i limiti di cui al D.P.C.M. 30 Marzo 2004 n°142.

Per quanto concerne la rilevazione e la caratterizzazione dei piani ferroviari, si ricorda che ogni punto di misura deve essere rilevato almeno 24 ore consecutive, in giornata non festiva.

Le rilevazioni dovranno essere catalogate ai sensi della normativa, in valori $L_{aeq\ Day}$ ed $L_{aeq\ Night}$ per ogni punto di rilevazione.

I risultati dovranno essere confrontati con i limiti di cui al D.P.R. 18 Novembre 1998 n° 459.

5.3 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

Durante le rilevazioni dovranno essere identificate le principali sorgenti sonore (oltre ai già citati piani viabili) che interessano l'area oggetto di monitoraggio.

Tali sorgenti dovranno essere altresì caratterizzate da un punto di vista sia acustico che di posizionamento spaziale nell'area oggetto di monitoraggio quando risulteranno a carico del Comune come previsto dall'Art. 5 ed Art. 13 della L.R. (Piemonte) 52/2000.

5.4 REALIZZAZIONE DI UN MODELLO SIA PLANIMETRICO CHE TRIDIMENSIONALE

I dati precedentemente raccolti, dovranno essere inseriti in un apposito sistema informatico, in grado di modellizzare sia planimetricamente che tridimensionalmente, il reale stato di fatto delle costruzioni esistenti sul territorio e la morfologia del terreno stesso, nonché l'andamento delle rumorosità all'interno dell'area oggetto di mappatura.

5.5 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE

Durante le operazioni di rilevazione, e successivamente attraverso la modellizzazione dell'area, si dovranno identificare e caratterizzare le sorgenti sonore che caratterizzano la zona.

5.6 STRUMENTAZIONE

La mappatura e la modellizzazione del territorio dovrà essere realizzata con l'ausilio di strumentazione di rilevazione almeno in classe 1 e dotata delle caratteristiche idonee alla rilevazione dei dati acustici necessari alla redazione del documento.

La documentazione dovrà essere redatta in conformità con quanto previsto in questo regolamento.

Il software di modellizzazione dovrà essere un software dedicato per mappature acustiche.



6 Piani di Risanamento Acustico delle Imprese

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/2000, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dall'approvazione del *Piano di Classificazione Acustica*, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi.

A tal proposito, il Comune, ovvero gli uffici preposti, si riservano la facoltà di richiedere a qualsiasi attività, in qualunque momento, l'esibizione della relativa documentazione di verifica di Impatto Acustico.

Le attività, di qualsivoglia natura, che si insedieranno sul territorio dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento in attuazione alla zonizzazione acustica del territorio, dovranno presentare adeguata documentazione di Impatto Acustico.



7 DISCOTECHES - SALE DA BALLO - SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE FISSE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

In tutte le strutture fisse e mobili, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo (quali, a mero titolo esemplificativo, discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari), ai fini della tutela della salute dei frequentatori, oltre a quanto previsto per l'apertura di una nuova attività, di cui agli specifici articoli di questo Regolamento, dovrà essere presentata certificazione del rispetto del limite massimo di emissione sonora interna previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215.

Per quanto concerne i locali già operativi al momento dell'approvazione di questo Regolamento, gli stessi dovranno munirsi sia di Valutazione di Impatto Acustico (comprendente sia i valori di immissione che di criterio differenziale), sia della certificazione dell'impianto elettroacustico ai sensi del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento.

In caso di supero di uno o più dei limiti massimi imposti dalla normativa, il gestore dovrà presentare opportuno piano di bonifica acustica.

La documentazione deve essere conforme a quanto previsto dalle disposizioni dettate dall'Ufficio Comunale preposto.



8 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

8.1 CONDIZIONATORI

8.1.1 Nuova posa

I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

Ulteriori vincoli di posizionamento possono essere dettati da particolari normative condominiali e/o restrizioni richieste dall'amministratore di condominio.

Per il posizionamento di macchine di climatizzazione ad uso civile-privato, non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione.

Rimane imposto, comunque, il rispetto sia dei limiti massimi assoluti di emissione ed immissione, che dei requisiti acustici passivi degli edifici.

Sarà, comunque, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, ovvero dei suoi funzionari, richiedere in qualunque momento documentazioni sia previsionali che di collaudo acustico.

Per il posizionamento di macchine di climatizzazione ad uso differente da quello privato, viene richiesta una previsione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in Acustica ambientale da presentarsi unitamente alla richiesta di installazione, nonché una verifica di impatto acustico ad installazione avvenuta ed a macchina funzionante.

Rimane imposto, comunque, il rispetto dei limiti massimi assoluti sia di emissione, immissione e criterio differenziale, che dei requisiti acustici passivi degli edifici.

La mancata presentazione dei suddetti documenti comporta l'immediata sospensione del funzionamento della macchina e/o del sistema di condizionamento.

Ove necessario il Comune ha facoltà, anche prima dell'installazione, di chiedere idonea documentazione preventiva sugli effetti sia acustici che vibrometrici, redatta da tecnico competente.

Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e degli organi di controllo.

Il mancato rispetto di una o più normative o parte di esse, comporterà l'immediata sospensione dell'attività delle macchine rumorose, oltre alle sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa.

8.1.2 Macchine già in opera

I condizionatori già funzionanti e/o in fase di installazione al momento della pubblicazione di questo regolamento, devono rispettare tutti i limiti di emissione, immissione e, se connesso ad attività produttiva, anche il criterio differenziale.

Qualora siano stati installati dopo il 06/02/1998, gli stessi dovranno altresì rispettare i valori massimi fissati dal D.P.C.M. 05/12/1997 in merito agli impianti a ciclo continuo.

Sarà facoltà del Comune richiedere, in qualsiasi momento, documentazione redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, attestante il rispetto di tali vincoli.

In caso di supero dei limiti, contestualmente alla documentazione sopra citata, dovrà essere presentato un progetto di bonifica acustica, redatta da Tecnico Competente in Acustica ambientale, della macchina o delle macchine rumorose.



9 Strade ed infrastrutture dei trasporti

9.1 STRADE

Fermo restando tutti i limiti previsti dal D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142, per quanto concerne i limiti per le categorie "E" ed "F", i limiti sono quelli propri della classificazione acustica del territorio in cui ricadono.

Non essendo espressamente previsto nel D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142, in caso di condono, o qualsiasi altra forma di permesso, si considerano a carico del proprietario dell'immobile da sanare, condonare ecc..., le opere di mitigazione acustica nei confronti delle strade esistenti e/o in progetto.

In caso di permesso a costruire di immobili siti all'interno della fascia di pertinenza della strada, sono a carico del proprietario dell'immobile, qualora necessarie, le opere di mitigazione acustica nei confronti delle infrastrutture esistenti.

In caso di realizzazione di un nuovo piano viabile, è a carico del proprietario, ovvero del gestore, realizzare lo stesso in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30 Marzo 2004 n° 142.

Tutte le nuove modifiche ai piani viabili, di qualsivoglia natura, tra i quali, ma non solo, modifica del traffico veicolare, modifica della sua direzione, inserimento/disinserimento di barriere antivelocità, dovrà essere supportato da apposito studio acustico redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale concernente gli effetti di tale opera.

9.2 FERROVIA

Per quanto concerne la rumorosità delle strade ferrate, rimane a riferimento il D.P.C.M 18 Novembre 1998 n°459.

In caso di sanatoria, condono, o qualsiasi altra forma compreso il permesso a costruire, di immobili siti all'interno della fascia di pertinenza acustica della ferrovia, sono a carico del proprietario dell'immobile da sanare, condonare ecc..., le opere di mitigazione acustica nei confronti delle infrastrutture esistenti.

Tutte le nuove modifiche ai piani viabili ferrati esistenti, di qualsivoglia natura, ivi compreso l'inserimento/disinserimento di barriere acustiche, dovrà essere supportato da apposito studio acustico redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale concernente gli effetti di tale opera.

In caso di permesso a costruire di immobili siti all'interno della fascia di pertinenza della ferrovia, sono a carico del proprietario dell'immobile le opere di mitigazione acustica nei confronti delle infrastrutture esistenti.

In caso di realizzazione di un nuovo piano ferrato, è a carico del proprietario, ovvero del gestore, realizzare lo stesso in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M 18 Novembre 1998 n°459.



10 Requisiti minimi della documentazione

10.1 RILEVAZIONI AI SENSI DEL D. 16 MARZO 1998

Fermo restando tutto quanto riportato nel Decreto 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", ed a tutto quanto già precedentemente previsto in questo Regolamento, i documenti presentati dovranno contenere almeno:

- ✓ Dati del tecnico Competente in Acustica Ambientale.
- ✓ Marca, modello, n° di serie di ogni strumento utilizzato.
- ✓ Riferimento del centro SIT di taratura, e copia della relativa certificazione di taratura sia del Fonometro che del Calibratore utilizzati.
- ✓ Principali caratteristiche della strumentazione utilizzata e sua configurazione per la misura.
- ✓ Il tempo di riferimento.
- ✓ Il tempo di osservazione.
- ✓ Tempo di misura.
- ✓ Le principali condizioni atmosferiche (temperatura, umidità, velocità del vento, ed orario di rilevazione).
- ✓ Oggetto dell'intervento.
- ✓ Identificazione e descrizione degli eventi rumorosi presenti nell'area di rilevazione.
- ✓ Compendio delle rilevazioni suddivisa per punti di misurazione.
- ✓ Compendio generale dei dati.
- ✓ Considerazioni sui dati raccolti.
- ✓ Pianta, anche non in scala, riportante oltre alle sorgenti sonore, gli eventuali ricettori.
- ✓ Eventuale mappatura acustica tridimensionale in scala (obbligatoria laddove esplicitamente richiesta).

10.1.1 Dati del Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Il documento redatto e presentato al Comune di Montanaro dovrà riportare Nome e Cognome del Tecnico Competente in Acustica Ambientale che ha effettuato le rilevazioni, nonché il numero della determina dirigenziale con cui è stato iscritto nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.

Nel caso in cui più tecnici abbiano partecipato alle rilevazioni ed alla stesura dei documenti, i dati riportati dovranno essere di tutte le figure interessate.

10.1.2 Strumentazione

I documenti che si presenteranno al Comune di Montanaro, dovranno contenere Marca, modello e numero di serie della strumentazione utilizzata per effettuare le rilevazioni acustiche, nonché data della taratura SIT e copia dei certificati di taratura sia del Fonometro che del Calibratore.

La strumentazione utilizzata dovrà essere conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente, pertanto almeno in classe 1.

Si dovranno altresì descrivere le principali caratteristiche della sopra citata strumentazione, quali i principali parametri in grado di memorizzare e la velocità di campionamento.

Se viene utilizzato un programma informatico per la post elaborazione dei dati, lo stesso dovrà essere elencato nella descrizione della strumentazione utilizzata e ne dovrà essere descritta la metodologia di utilizzo.

10.1.3 Tempo di osservazione e di riferimento

I documenti che si presenteranno al Comune di Montanaro, dovranno contenere, oltre alla data ed al luogo di misura, anche l'indicativo sia del tempo di riferimento che del tempo di osservazione.

Per quanto concerne il tempo di osservazione, è altresì necessaria una descrizione dettagliata delle motivazioni che hanno indotto ad utilizzare lo stesso per la realizzazione delle misurazioni.



10.1.4 Tempo di misura

Il tempo di misura, per quanto non espressamente determinato in tutte le normative, deve essere congruo alla determinazione dell'evento o degli eventi che si intendono determinare.

Ferme restando le tempistiche inerenti sia la determinazione del Clima Acustico che della rumorosità delle strade e delle ferrovie (dettagliatamente descritte nel Decreto 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e negli specifici decreti attuativi), nei restanti casi si richiedono rilevazioni di tempistiche conformi a quanto sotto riportato.

Si dovranno pertanto rispettare le seguenti tempistiche minime:

- a. Monitoraggio strade: 7 giorni continuativi, senza interruzioni per ogni punto di misurazione.
- b. Monitoraggio di controllo in ambiente esterno: non inferiore ad 1 ora continuativa senza interruzioni per ogni punto di misurazione.
- c. Clima acustico: 7 giorni continuativi senza interruzioni per ogni punto di rilevazione.
- d. Rilevazione rumorosità ferrovia: minimo 24 ore continuative per ogni punto di rilevazione.
- e. Rilevazioni di impatto acustico: l'intero periodo di riferimento per ogni punto di misura.
Si accetteranno rilevazioni anche di tempistica minore, purché dettagliatamente motivate.
- f. Rilevazioni varie: non inferiore a 10 minuti continuativi per ogni punto di rilevazione, e comunque non inferiore alla corretta determinazione dell'evento: viene richiesta una dettagliata descrizione dell'evento che si intende valutare ed esaurienti motivazioni della scelta della tempistica di misura.
- g. Rilevazioni rumorosità residua per calcolo criterio differenziale: non inferiore a 10 minuti continuativi per ogni punto di rilevazione. In caso di presenza di piano viabile nelle immediate circostanze, non inferiore a trenta minuti.
- h. Rilevazioni rumorosità ambientale per calcolo criterio differenziale: di durata almeno pari all'evento da rilevare. Comunque non inferiore a 10 minuti continuativi per ogni punto di rilevazione. In caso di presenza di piano viabile nelle immediate circostanze, non inferiore a trenta minuti.

10.1.5 Condizioni atmosferiche

Il documento tecnico dovrà essere corredato dalle condizioni climatiche ed atmosferiche inerenti al tempo di osservazione.

Si dovranno riportare:

- ✓ la velocità del vento.
- ✓ la temperatura dell'aria.
- ✓ il grado di umidità.
- ✓ le condizioni atmosferiche (cielo coperto, sereno ecc..).
- ✓ data ed ora di rilevazione delle condizioni sopra citate.

Nel caso in cui le rilevazioni interessino più tempi di riferimento, i dati sopra elencati dovranno essere riportati per ogni tempo di riferimento.

Ovvero, occorre riportare la dichiarazione che le condizioni climatiche erano congrue a quanto previsto dalla normativa.

10.1.6 Oggetto dell'intervento

Il documento tecnico dovrà contenere i dati del richiedente l'intervento (nome e cognome del committente, residenza, indirizzo e numero civico; ovvero ragione sociale, partita Iva, sede legale ed operativa).

Si dovranno altresì descrivere le motivazioni dell'intervento, nonché le modalità con cui lo stesso è stato affrontato.

Occorrerà specificare la posizione delle sorgenti rumorose note ed identificabili che concorrono sia alla rumorosità residua che ambientale.

Si dovrà altresì precisare la classe acustica dell'area in cui si sta operando.



10.1.7 Compendio dei dati

Per ogni punti di misurazione, e per ogni misura ivi eseguita, si richiede il compendio di almeno i seguenti parametri:

- ✓ Livello equivalente pesato A (L_{aeq}).
- ✓ Tempo di misura.
- ✓ Data ed ora di inizio.
- ✓ Descrizione dettagliata delle modalità di ricerca degli eventi tonali ed impulsivi (laddove richiesto). Nel caso di utilizzo di software per la loro determinazione, descrizione delle modalità di settaggio dello stesso e report totale rilasciato dal software stesso.
- ✓ Per gli eventi impulsivi e tonali, si richiede una motivazione scritta e dettagliata inerente l'applicazione dei fattori correttivi K_i , K_t e K_b previsti dalla normativa, ovvero delle motivazioni che hanno indotto a non utilizzarli.

Si richiede altresì un compendio riepilogativo generale comprendente, oltre all'identificativo della misura ed al valore L_{aeq} per ogni punto di misura, anche la penalizzazione in presenza di fattori correttivi K_i , K_t e K_b ed il relativo valore L_c (livello equivalente pesato "A" corretto attraverso le penalizzazioni K_i , K_t e K_b).

La verifica di rispondenza ad uno o più limiti, deve essere redatta attraverso apposito compendio per ognuno dei limiti oggetto di verifica (un compendio di paragone tra i valori rilevati ed i limiti massimi di immissione, un compendio di paragone tra i valori rilevati ed i limiti massimi di emissione, ecc..ecc..).

10.1.8 Considerazioni sui dati raccolti

A chiusura dei documenti, si richiede un capitolo di considerazioni finali in merito ai dati raccolti e ad eventuali note che il tecnico ritenga necessarie.

10.1.9 Pianta

Si richiede una pianta dell'area di intervento, anche non in scala, in cui sia segnalata e descritta la posizione di ogni singolo punto di misurazione. Tali informazioni sono necessarie al fine di valutare la corretta dislocazione dei punti di misura, nonché al fine di permettere eventuali operazioni di controllo negli stessi punti utilizzati per redigere il documento.

10.1.10 Mappatura acustica

Oltre ad i casi in cui è specificatamente richiesta, la mappatura acustica sia bi-dimensionale che tridimensionale, è sempre accettata. Nel caso in cui si utilizzi tale strumento, si richiede la dettagliata cronologia delle operazioni di taratura e validazione del modello informatico ed il riscontro con rilevazioni, anche a campione, in loco.

10.2 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Per quanto concerne le documentazioni di verifica dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici, oltre a quanto previsto dalle normative Nazionali e Regionali, esse devono contenere:

- a) Tutto quanto previsto negli articoli 10.1.1, 10.1.2 ed 10.1.6 di questo Regolamento.
- b) Le tempistiche di misura.
- c) Descrizione dettagliata del metodo di misura e delle scelte tecniche effettuate nell'espletare le rilevazioni.
- d) Numero di punti di misura, loro determinazione e loro identificazione.
- e) Pianta, anche non in scala, riportante le partizioni oggetto di misura.
- f) Compendio dei risultati dettagliato e complessivo secondo normativa UNI.
- g) Rappresentazione grafica della sovrapposizione delle curve di riferimento normalizzate.
- h) Rappresentazione grafica dei valori di L_{aeq} e/o L_{asmax} (limitatamente alla rumorosità degli impianti).



10.2.1 Tempi di misura

Per quanto concerne i tempi di misura, si prescrive che i collaudi dovranno essere realizzati secondo le seguenti modalità:

- Rumorosità residua: non inferiore a 15 (quindici) minuti per ogni punto di rilevazione, a finestre e porte chiuse.
- Rumorosità ambientale:
 - ✓ Isolamento di facciata: Secondo normativa vigente.
 - ✓ Isolamento tra i vani: Secondo normativa vigente.
 - ✓ Rumorosità calpestio: Secondo normativa vigente.
 - ✓ Rumorosità degli impianti: almeno un intero ciclo di lavoro.
- Tempo di riverbero: sufficiente per calcolare i valori di RT60 e/o RT30 e/o RT20, necessari per espletare i conteggi.

10.2.2 Metodo di misura

Per quanto concerne la descrizione del metodo di misura, si dovranno precisare eventuali scelte tecniche effettuate durante le rilevazioni.

Al fine di redigere una verifica di un alloggio, si dovranno verificare tutte le facciate presenti nell'alloggio, tutte le separazioni tra i vani, tutte le partizioni orizzontali, ecc.. ecc..

Nel caso di condomini, si potrà procedere in due modalità differenti:

- ✓ Verifica totale: in cui si verificano tutti gli alloggi ed ogni singolo vano di ogni alloggio.
- ✓ Verifica a campione: in cui si può verificare un singolo alloggio per ogni tipologia omogenea di alloggi.

In quest'ultimo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore nella sua persona fisica, in cui si attesti che i restanti alloggi sono stati costruiti con le stesse modalità, accortezze, ed accuratezze di quelli verificati.

Per tipologia omogenea di alloggi, si intendono alloggi siti nello stesso condominio e/o stabile, identici tra loro come forma, superficie, volumetria e divisione interna.

Sarà ad insindacabile facoltà del Comune, ovvero dei suoi funzionari, richiedere, in qualunque momento, la verifica dei restanti alloggi.

Si precisa che:

- L'isolamento di facciata deve essere verificato in ogni porzione della facciata, nessuna esclusa.
- L'isolamento tra i vani deve essere verificato sia tra unità contigue sullo stesso piano, che tra unità sovrapposte (con sovrapposizione anche non totale), oltre che tra unità in diagonale.
- La rumorosità da calpestio viene verificata su tutte le partizioni orizzontali, siano esse anche della stessa unità immobiliare.
- La rumorosità da calpestio viene verificata sia tra ambienti sovrapposti, che tra unità immobiliari affiancate e/o sovrapposte in diagonale.
- La rumorosità degli impianti deve essere verificata nel vano più disturbato, ad esclusione di quello in cui il rumore viene generato. Il vano più disturbato può essere sia sullo stesso piano, che sovrapposto.

10.2.3 Punti di misura

Per quanto concerne i punti di misura, si prescrive che i collaudi dovranno essere realizzati secondo le seguenti modalità:

- Isolamento di facciata: la Sorgente deve essere posta in un singolo punto per ogni partizione di facciata da verificare, in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M 05/12/1997 ed alle norme ISO ed UNI ivi riallacciate; il numero di punti di misura interni deve essere uguale ad 1/10 (un decimo) del volume dell'ambiente ricevente, e comunque non inferiore a 5 (cinque).
- Isolamento tra i vani: la Sorgente deve essere posta all'interno di ogni singolo ambiente "emittente". Per ogni punto emittente si dovrà procedere con la verifica nell'ambiente ricevente per un numero di punti di misura uguale ad 1/10 (un decimo) del volume dell'ambiente ricevente, e comunque non inferiore a 5 (cinque).



- Rumorosità da calpestio: posizionamento della macchina da calpestio sulla partizione orizzontale da verificare in almeno tre punti; nell'ambiente ricevente, per ogni punto di posizionamento della macchina, si dovrà procedere alla verifica in un numero di punti uguali ad 1/10 (un decimo) del volume dell'ambiente ricevente, e comunque non inferiore a 5 (cinque).
- Rumorosità degli impianti: punto di misura nel vano più disturbato ad esclusione di quello in cui viene generato il rumore.

10.2.4 Pianta delle partizioni verificate

Occorre riportare una pianta, anche non in scala, con riportate le partizioni verificate ed una breve descrizione dei singoli posizionamenti sia della sorgente sonora che dei punti di verifica.

10.2.5 Compendio dati

Per ogni verifica (ovvero per ogni isolamento di facciata, di separazione tra i vani ecc.. ecc..), si dovrà allegare al documento (e/o inserire all'interno dello stesso) il grafico così come previsto dalla normativa ISO in cui si possa verificare la traslazione della curva di riferimento, ed in cui sia indicato l'indice di isolamento, ovvero di rumorosità, normalizzato.

Per quanto concerne la rumorosità degli impianti sia a ciclo continuo che discontinuo, i dati compendiativi dovranno essere almeno:

- ✓ Laeq rumorosità impianto.
- ✓ Laeq rumorosità "residua".
- ✓ L_{asmax} rumorosità "residua".
- ✓ L_{asmax} rumorosità impianto.

10.3 D.P.C.M. 16 APRILE 1999 N°215

Per quanto concerne le documentazioni di verifica ai sensi del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n°215, così come previsto dal D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n°215 stesso, esse devono contenere almeno:

- Identificativo dell'attività oggetto di verifica.
- Generalità del proprietario e del Gestore dell'attività.
- Tutto quanto previsto nei paragrafi 10.1.1, 10.1.2 di questo regolamento.
- Le tempistiche di misura per ogni singolo punto di misura e per ogni misura ivi eseguita.
- Descrizione dettagliata del metodo di misura e delle scelte tecniche effettuate nell'espletare le rilevazioni.
- Numero di punti di misura, loro determinazione e loro identificazione.
- Pianta, anche non in scala, riportante la posizione dei punti di misura.
- Pianta, anche non in scala, riportante la posizione dei punti di emissione sonora dell'impianto elettroacustico.
- Valori di L_{Asmax} per ogni misura eseguita.
- Valori di L_{Aeq} per ogni misura eseguita.
- Compendio dei risultati dettagliato e complessivo.
- Metodologia di media dei valori (qualora utilizzata), modalità di calcolo, dati inseriti e valore ottenuto.
- Normative di riferimento utilizzate.

10.4 RESTITUZIONE DEI DATI

Tutta quanta la documentazione, ivi compresi i dati fonometrici rilevati, dovranno essere consegnati anche su supporto informatico (CD Rom e/o DVD Rom).

I dati fonometrici dovranno essere visibili.

Nel caso sia necessario l'utilizzo di un apposito software per la loro visione, inserire sul supporto informatico un programma (anche per la sola lettura) dei dati rilevati.

Nel caso in cui la distribuzione di tale programma non fosse libera, ma sottostasse a particolare licenza, i dati informatici dovranno essere consegnati in formato ASCII ed *.xls (Microsoft Excel), con annessa autocertificazione redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in cui si attesti che i dati riportati sono conformi a quelli rilevati.



I dati originali dovranno comunque essere mantenuti e disponibili per eventuali verifiche da parte degli organismi competenti per le tempistiche previste dalla Legge, e comunque per almeno 5 (cinque) anni.

11 CONTROLLI E SANZIONI

11.1 ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- Limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento.
- Particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.
- Chiusura o sospensione dell'attività rumorosa fino ad avvenuta bonifica acustica (qualora insorgessero gravi e comprovate problematiche di salute pubblica).

11.2 MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A., ovvero a Tecnico Competente in Acustica Ambientale di fiducia dell'amministrazione Comunale.

11.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Per quanto concerne le sanzioni sia amministrative che penali, si rimanda alle disposizioni di legge.

12 NORME TRANSITORIE E FINALI

12.1 ABROGAZIONE DI NORME

Anche se non espressamente previsto, sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale del Comune di Montanaro in contrasto con il presente Regolamento.

12.2 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione.

12.3 PUBBLICA UTILITÀ

Qualora, per comprovata urgenza e sicurezza pubblica, un intervento comunale fosse da realizzarsi con carattere urgente, la pubblica sicurezza prevarica qualsiasi tipologia di vincolo riportato su codesto Regolamento.